

N. 12930/14 Reg. Gen.Trib.
N. 1674/14 N.R.MOD.21(P.M.)
N. 6492/14 G.I.P. (MOD.20)

Sentenza N. 13790/15
Del 21/9/15

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE 4° PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati

D.ssa

Monica AMICONE

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

TRONCHETTI PROVERA Marco NATO A Milano il 18 gennaio 1948,
elettivamente domiciliato in Roma, via Timavo 3, libero, non comparso

*Difeso di fiducia dall'avv. Tullio Padovani del Foro di Pisa con studio legale in
Pisa via F. Crispi n. 38*

IMPUTATO

artt. 81 cpv. 595 commi 1, 2, 3 c.p., art. 13 L. 47 del 1948 poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rendendo dichiarazioni non corrispondenti al vero a giornalisti dell'ANSA, poi riportate su quotidiani nazionali del 30 ottobre 2013 tra cui: "La Stampa", "Il Corriere della Sera", "Il Giornale", "la Repubblica", "Il Sole 24 Ore", "Il Messaggero", "Il Fatto Quotidiano", "Libero", "L'Unità", "Il Secolo XIX", "Italia Oggi", "La Notizia Giornale", "QN Il Giorno", "Il Mattino", enunciando frasi del tenore quale *"Se anche io raccontassi la storia delle persone attraverso i luoghi comuni e gli slogan potrei dire che l'ingegner De Benedetti è stato molto discusso per certi bilanci di Olivetti, per lo scandalo legato alla vicenda di apparecchiature alle Poste italiane, che fu allontanato dalla Fiat, coinvolto nella bancarotta del Banco Ambrosiano, che finì dentro per le vicende di tangentopoli. Invece non lo faccio perché sarebbe sbagliato. Questo paese ha bisogno di altro. Guardate dove ci ha portato la guerra per bande di questi anni La storia delle persone e delle aziende, anche quella dell'ingegner De Benedetti, si deve raccontare guardando i fatti in modo oggettivo e rispettando il. Ricordando e prendendo atto delle sentenze, comprese quelle dove l'ingegnere è stato assolto o prescritto. Questo è un paese dove in tanti, se avessero un filo in più di memoria e di buon gusto, dovrebbero smettere di fare la morale agli altri La storia della mia gestione di Telecom è sul sito Pirelli"* ed ancora *"E' evidente che io e l'ingegner De Benedetti non parliamo la stessa lingua, come è normale possa succedere tra un cittadino italiano e uno svizzero"*, offendeva la reputazione di Carlo De Benedetti.

Con le aggravanti di aver recato le offese col mezzo della stampa e attribuendo dei fatti determinati.
In Milano il 29/30 ottobre 2013

PARTE CIVILE

DE BENEDETTI Carlo nato il 14 novembre 1934 a Torino

*Rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Federico Grosso del Foro di Torino con
studio legale in Torino, via Assarotti n. 9*

CONCLUSIONI

All'udienza del 21 settembre 2015 le parti così concludono:

IL PM chiede la condanna dell'imputato alla pena di € 1.000,00 di ammenda
previa concessione delle attenuanti generiche.

LA PARTE CIVILE chiede il riconoscimento della penale responsabilità
dell'imputato con condanna alla pena ritenuta secondo giustizia e al risarcimento

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 21 DIC. 2015

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

a) Procura Repubblica

b) Corpi Reato

c) Mod.1

il

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.

b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio
elettorale del
Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione
Penale per
forfeittizzazione

il

Campione Penale

Art.

dei danni non patrimoniali cagionati al proprio assistito nella misura di € 500mila o nel maggiore o minore importo che il giudice riterrà di giustizia, precisando che la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni sarà devoluta alla TOG Onlus.

LA DIFESA chiede l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste.

dei danni non patrimoniali cagionati al proprio assistito nella misura di € 500mila o nel maggiore o minore importo che il giudice riterrà di giustizia, precisando che la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni sarà devoluta alla TOG Onlus.

LA DIFESA chiede l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste.

MOTIVAZIONE

Svolgimento del processo

Con decreto di giudizio immediato del 25.10.2014, emesso su richiesta dell'imputato ai sensi dell'art. 419 c. 5 c.p.p., Marco Tronchetti Provera veniva chiamato a rispondere del reato in epigrafe descritto.

In giudizio, svolto in assenza dell'imputato, all'udienza del 12.1.2015, dichiarato aperto il dibattimento, il Tribunale ammetteva le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 27.4.2015, veniva esaminata la parte civile Carlo De Benedetti; la difesa dell'imputato e il P.M. effettuavano produzioni documentali; la difesa di parte civile formulava istanza di esame ex art. 195 c.p.p. del teste Ezio Mauro, sulla quale il Tribunale si riservava.

All'udienza dell'11 maggio 2015, venivano esaminati, su richiesta della difesa di parte civile, Gianluigi Gabetti, Ugo Scanferla, Cesare Romiti; la difesa di parte civile e dell'imputato effettuavano produzioni documentali. La difesa dell'imputato chiedeva, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'esame di Alberto Pirelli; la difesa di parte civile reiterava, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., la richiesta di esame di Ezio Mauro; il Tribunale si riservava di decidere sulle istanze, in esito all'istruttoria.

All'udienza del 25 maggio 2015, venivano esaminati, su richiesta della parte civile, Giacomo Zunino e Vittorio Bennani; la difesa dell'imputato e la difesa di parte civile effettuavano ulteriori produzioni documentali, sulle quali il Tribunale disponeva come da ordinanza riportata a verbale, alla quale in questa sede si rinvia. Il Tribunale respingeva altresì contestualmente le istanze formulate dalle parti ai sensi dell'art. 507 c.p.p..

All'udienza del 6 luglio 2015, il processo veniva rinviato, a causa del concreto rischio di malfunzionamento del servizio di fonoregistrazione, causato da frequenti interruzioni di energia elettrica verificatesi nel corso dell'udienza. La difesa effettuava ulteriori produzioni documentali.

All'udienza del 21 settembre 2015, all'esito della discussione, le parti concludevano come in atti, il tribunale, all'esito della camera di Consiglio, dava lettura del dispositivo.

L'imputazione

Il presente procedimento trae origine dall'atto di querela depositata il 14.12.2013 presso la Procura della Repubblica da Carlo De Benedetti, in relazione alle dichiarazioni, riportate nel capo d'imputazione, rilasciate dall'imputato a giornalisti dell'ANSA, e riportate diffusamente sulla stampa nazionale, in data 29 ottobre 2013.

Nel dettaglio, secondo l'imputazione, l'imputato è chiamato a rispondere del reato p. e p. dagli art. 81, cpv., 595 commi 1, 2, 3 c.p., art. 13 L. 47 del 1948 poiché *"..con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rendendo dichiarazioni non corrispondenti al vero a giornalisti dell'ANSA, poi riportate su quotidiani nazionali del 30 ottobre 2013 tra cui: "La Stampa", "Il Corriere della Sera", "Il Giornale", "la Repubblica", "Il Sole*

24 Ore", "Il Messaggero", "Il Fatto Quotidiano", "Libero", "L'Unità", "Il Secolo XIX", "Italia Oggi", "La Notizia Giornale", "QN Il Giorno", "Il Mattino", enunciando frasi del tenore quale "Se anche io raccontassi la storia delle persone attraverso i luoghi comuni e gli slogan potrei dire che l'ingegner De Benedetti è stato molto discusso per certi bilanci di Olivetti, per lo scandalo legato alla vicenda di apparecchiature alle Poste italiane, che fu allontanato dalla Fiat, coinvolto nella bancarotta del Banco Ambrosiano, che finì dentro per le vicende di tangentopoli. Invece non lo faccio perché sarebbe sbagliato. Questo paese ha bisogno di altro. Guardate dove ci ha portato la guerra per bande di questi anni. La storia delle persone e delle aziende, anche quella dell'ingegner De Benedetti, si deve raccontare guardando i fatti in modo oggettivo e rispettandoli. Ricordando e prendendo atto delle sentenze, comprese quelle dove l'ingegnere è stato assolto o prescritto. Questo è un paese dove in tanti, se avessero un filo in più di memoria e di buon gusto, dovrebbero smettere di fare la morale agli altri La storia della mia gestione di Telecom è sul sito Pirelli" ed ancora "E' evidente che io e l'ingegner De Benedetti non parliamo la stessa lingua, come è normale possa succedere tra un cittadino italiano e uno svizzero ". offendeva la reputazione di Carlo De Benedetti, con le aggravanti di aver recato le offese col mezzo della stampa e attribuendo dei fatti determinati.

La polemica

Va ricordato che, come pacificamente emerso nel corso dell'istruttoria da prove documentali e testimoniali, le dichiarazioni di cui è processo¹ venivano formulate nel corso di una polemica sviluppatasi a distanza tra Carlo De Benedetti e l'imputato, a seguito dell'intervista del primo nel corso della trasmissione radiofonica "Mix24 - La Storia" del 29 ottobre 2013, condotta da Gianni Minoli, dedicata ad Adriano Olivetti².

Al fine di ricostruire compiutamente la condotta dell'imputato, oggetto dell'odierno processo, e il contesto nella quale si è verificata, occorre pertanto preliminarmente procedere alla ricostruzione, per quanto possibile, della successione delle dichiarazioni, così come riportate dai comunicati ANSA, prodotti da entrambe le difese, e riferite dalle dichiarazioni dibattimentali del querelante.

Queste le iniziali dichiarazioni di De Benedetti, riportate dall'Ansa³ il 29.10.2013, alle 11,18 e 15,20⁴:

De Benedetti: meglio partecipazioni statali di Colaninno-Tronchetti

¹ Più precisamente, oggetto della querela di Carlo De Benedetti sono le dichiarazioni dell'imputato relative ai bilanci di Olivetti, l'allontanamento dalla Fiat, il coinvolgimento nella bancarotta del Banco Ambrosiano, e la cittadinanza svizzera di De Benedetti. Non sono oggetto di querela le affermazioni relative a Tangentopoli, e alla (connessa) vendita delle apparecchiature delle Poste Italiane, che pure sono state contestate dalla Pubblica Accusa; tali dichiarazioni sono ad ogni buon conto entrate pienamente a far parte del dibattimento, anche nel corso dell'esame del querelante, e risultano in ogni caso assai di rilievo con riferimento al generale tenore delle dichiarazioni di cui è processo.

² Cfr. nota resp. Affari legali ANSA, avv. Susanna Pedri, del 19.2.2014, prod. PM ud. 27.4.2015; all. 2 prod. difesa di P.C. dep. il 11.5.2015; doc. 2 prod. difesa ud. 6.7.2015; v. anche note di udienza della difesa di P.C. dep. il 21.9.2015. da notare che il comunicato, inizialmente contiene l'indicazione del nome di Bernabè che risulta rettificato dalla fonte; in ogni caso, come si vedrà è stato lo stesso querelante, nel corso della sua deposizione, a riferire le sue espressioni all'imputato.

³ Cfr. doc. 2 prod. PC 11.5.2015 e all. 2 prod. difesa ud. 6.7.2015

⁴ Alle 15:20 risale la rettifica effettuata dalla fonte con la sostituzione dell'indicazione Bernabè con Tronchetti; cfr. Il. 2 prod. difesa ud. 6.7.2015; del resto, le dichiarazioni testimoniali sul punto di De Benedetti riguardano Tronchetti.

Roma, 29 ottobre (TMNews) - "Se i capitani coraggiosi sono Colaninno e Tronchetti allora preferisco le partecipazioni statali. Un liberista, in economia, come me si trova a dire viva le partecipazioni statali". Così si esprime Carlo De Benedetti a Mix24 di Giovanni Minoli su Radio 24 sulla storia dell' Olivetti.

Ieri sera Rai Uno ha inaugurato un film-tv su Adriano Olivetti per ricordare uno degli imprenditori più famosi d'Italia, sia per la sua volontà di migliorare le proprie aziende ma anche per la sua visione di un paese più rispettoso delle esigenze dei cittadini. Ho inventato la Omnitel, -continua De Benedetti a Radio 24 - unica azienda di computer al mondo che è entrata nella telefonia e non era una cosa ovvia. Quando poi la Omnitel che oggi è Vodafone fu successivamente venduta da Colaninno alla Mannesmann che poi fu comprata a sua volta dalla Vodafone, vorrei ricordare che l'Olivetti era l'azienda più liquida in Italia. Tanto che Colaninno si permise di fare, e io lo contestai per iscritto, l' Opa sulla Telecom che firmò la fine della Telecom", prosegue l'ingegnere a Mix24 di Minoli. "Strategia industriale zero. Colaninno utilizzò la cassa dell' Olivetti per iniziare la distruzione della Telecom e poi fu conseguita con grande intensità e incapacità da Tronchetti", e conclude De Benedetti a Radio 24, "viva le partecipazioni statali".

Sul punto, De Benedetti ha affermato nel corso dell'esame dibattimentale⁵:

"Il 29 ottobre 2013 sono stato intervistato da Minoli per la RAI in un programma "La Storia", in cui si faceva la storia di varie imprese italiane. Nel caso specifico questa era la storia di Adriano Olivetti e della Olivetti, quindi era una trasmissione diciamo sulla storia della Olivetti e sulla figura di Adriano Olivetti. Nell'ambito di questa trasmissione, che sarà durata anche 50 minuti/un'ora, una cosa di questo genere, cioè una lunga trasmissione, io mi sono limitato ad un accenno finale nel quale ho - per quanto riguarda Tronchetti - detto testualmente: "Incapacità di Tronchetti nella gestione di Telecom".

Nella stessa giornata Tronchetti ha fatto delle affermazioni che sono quelle che sono oggetto della mia querela..⁷

⁵ Cfr. trascrizioni ud. 27.4.2015, p. 3 e ss.

⁶ A domanda della difesa, De Benedetti precisava di aver parlato, in prima battuta, oltre che di incapacità, anche di distruzione di Telecom perseguita con grande intensità da Tronchetti Provera; cfr. p. 16 trascriz. ud. cit.:

AVV. PADOVANI -...Lei poco fa, se non mi sono male appuntato, ha riferito di avere parlato in questa intervista con un cenno finale sulla posizione del dottor Tronchetti Provera, alla sua incapacità nella gestione di Telecom. Lei quindi si è riferito solo all'incapacità. Però in realtà, dal testo delle dichiarazioni mi pare che si parli da parte sua di distruzione di Telecom perseguita con grande intensità ed incapacità da Tronchetti.

TESTE DE BENEDETTI - Assolutamente, confermo.

⁷ A domanda della difesa di parte civile, il querelante precisava (p. 7 trascriz. ud. cit.):

AVV. GROSSO - Quando Lei è intervenuto in quell'intervista il 29 ottobre 2013 a News 24 La Storia, è stato intervistato su che cosa? Quale era l'oggetto dell'intervista?

TESTE DE BENEDETTI - Era una serie sul capitalismo italiano, sulle grandi imprese italiane e in particolare, per quanto riguardava quell'intervista che faceva parte di una collana di interviste, su Adriano Olivetti e la storia dell'Olivetti.

AVV. GROSSO - Quindi Lei ha risposto a una serie di domande sulla storia dell'Olivetti?

TESTE DE BENEDETTI - Assolutamente, il 99% dell'intervista è stato su questo.

AVV. GROSSO - Nell'ambito dell'illustrazione di questa storia, ha avuto modo ad un certo punto di soffermare brevemente la sua attenzione sulla vicenda relativa alla scalata di Colaninno e di capitani coraggiosi per quello che riguardava l'Olivetti, no?

TESTE DE BENEDETTI - Certo. Io criticai l'operazione di Colaninno sulla Telecom al momento in cui avvenne. C'è traccia anche in un mio libro che scrissi con il giornalista Federico Rampini in quell'epoca. "Per adesso" si chiamava il libro. Io criticai aspramente l'operazione da parte di Colaninno, quindi in quel contesto ricordai che l'Olivetti poi era finita, come poi è finita, per effetto di quell'operazione sbagliata condotta da Colaninno, una privatizzazione sbagliata e quindi anche da Tronchetti come in seguito. Tanto che dissi che di fronte a privatizzazioni di quel tipo preferivo, avevo nostalgia per le partecipazioni statali.

Alle ore 17:27 e 17:53, sempre come riportato dai comunicati ANSA, Tronchetti replicava:

“Se l'ingegnere vuole contestare qualcosa sono a disposizione per eventuali rettifiche. Mi confronto sui fatti, anche pronto a farlo pubblicamente, se l'ingegnere accetta, non sugli insulti” così Marco Tronchetti Provera risponde a Carlo De Benedetti che lo accusa della “distruzione” di Telecom. *“La storia delle persone e delle aziende, anche quella dell'ingegner De Benedetti si deve raccontare guardando i fatti in modo oggettivo e rispettandoli”* aggiunge in una nota.

E poco dopo aggiungeva:

“Se anche io raccontassi la storia delle persone attraverso luoghi comuni e gli slogan potrei dire che l'ingegner De Benedetti è stato molto discusso per certi bilanci di Olivetti, per lo scandalo legato alla vendita di apparecchiature alle poste italiane, che fu allontanato dalla Fiat, coinvolto nella bancarotta del Banco Ambrosiano, che finì dentro le vicende di Tangentopoli. Invece non lo faccio perché sarebbe sbagliato -dichiara Tronchetti in risposta a Carlo De Benedetti- questo paese ha bisogno di altro. Guardate dove ci ha portato la guerra per bande di questi anni.”

“La storia delle persone e delle aziende anche quella dell'Ingegnere De Benedetti si deve raccontare guardando i fatti in modo oggettivo e rispettandoli -prosegue Tronchetti- ricordando e prendendo atto delle sentenze, compresi quelli dove l'ingegnere è stato assolto o prescritto. Questo è un paese dove in tanti, se avessero un filo in più di memoria e di buon gusto, dovrebbero smettere di fare la morale agli altri. La storia della mia gestione di Telecom e sul sito Pirelli”

Alle dichiarazioni di Tronchetti seguivano, alle 18,11, altre dichiarazioni di De Benedetti, riportate dal comunicato ANSA:

“Tronchetti anziché esercitarsi in esercizi di dozzinale retorica, che contiene anche falsità, con le sue sconsiderate decisioni imprenditoriali ha distrutto miliardi di valore per gli azionisti Pirelli. È stato costretto a vendere per pochi soldi ai suoi dirigenti la divisione cavi (Prysmian) che oggi capitalizza oltre i due terzi di Pirelli per poi essere salvato miracolosamente dal fallimento per misterioso intervento delle banche che ancora si leccano le ferite e alzano bandiera bianca vendendo Telecom a Telefonica. Se c'è una persona a cui converrebbe essere dimenticato per la sua avidità incapacità è proprio Tronchetti”

Alle 19:07, puntuale giungeva la controreplica dell'imputato:

“E' evidente che io e l'ingegner De Benedetti non parliamo la stessa lingua, come è normale possa succedere tra un cittadino italiano e uno svizzero” .. “Rimango disponibile a un confronto pubblico, ovviamente in territorio neutrale”

AVV. GROSSO – Quando Lei ad un certo punto, collegandosi alla critica che faceva all'operazione di Colaninno che ha utilizzato dei (inc.) per acquisire Telecom, Lei ha fatto cenno all'inizio all'intensità e all'incapacità di Tronchetti Provera. Lei faceva riferimento a che cosa? A qualche elemento specifico che aveva in mente in quel momento oppure no?

TESTE DE BENEDETTI – Beh, io facevo riferimento al fatto che siccome quell'operazione fu fatta come Pirelli, di cui io ero membro del Consiglio di Amministrazione, considerai quell'operazione sbagliata; mi dimisi dal Consiglio della Pirelli e lo motivai per iscritto con una mia lettera a Tronchetti. Tra l'altro ricordo che la cosa fu anche un po' bizzarra diciamo per usare un'espressione gentile, nel senso che Tronchetti convocò un consiglio di sabato. Io mi ricordo che a fine luglio/primi di agosto io ero in barca, quindi anche sentivo male la comunicazione. Subito dopo che venni a conoscenza in maniera più chiara dell'operazione, detti le dimissioni dal Consiglio della Pirelli e lo motivai con una lettera che è agli atti.

In relazione a quest'ultimo scambio, in aula De Benedetti ha riferito:

...Replica⁸ dicendo che nello stesso giorno, parlando di distruzione di valore nella Pirelli; distruzione di valore che sono in grado di dimostrare quando si vuole, perché si può quantizzare in circa 3 miliardi. Dopodiché l'ulteriore precisazione – chiamiamola replica più che precisazione – di Tronchetti definendomi "cittadino svizzero" che di per sé non mi sembra un insulto, ma che chiaramente veniva detto nell'ottica con cui veniva utilizzata questa mia doppia nazionalità italiana e Svizzera per cercare di dimostrare che io non pagavo le imposte in Italia. Insomma, era un fatto che era stato ampiamente motivato dai giornali di Berlusconi, cioè con evidenti scopi demigratori. Perché poi non avrebbe se no alcun significato dire che lui non può parlare con me perché lui è italiano ed io sono svizzero, a parte che io sono anche italiano. Io sono stato poi nel Consiglio della Pirelli per anni e in quella sede non mi sembra che abbia avuto problemi a parlare con me.

P.M. – *Vi sono ragioni, oltre quelle di queste dichiarazioni, di rancore fra Lei e Tronchetti Provera?*

TESTE DE BENEDETTI – *Nessun rancore di nessun tipo. Io ho sempre espresso dei giudizi professionali sul suo operato, niente di personale⁹*

P.M. – *Avvertì particolari reazioni in ordine a questo scambio di dichiarazioni? Venne interpellato dai giornalisti? Le vennero rappresentati?*

TESTE DE BENEDETTI – *Venne riportato dai giornali alla grande.*

Risulta evidente il clima di aspro confronto nel quale le reciproche dichiarazioni di sono incrociate, ampiamente riprese dalla stampa nazionale, come riportato dalle produzioni documentali della difesa di parte civile¹⁰, ove lo scambio viene definito, oltre che "scontro al calor bianco", "duello a distanza" "guerra" o "fuoco incrociato", anche "rissa verbale" per cui "nel salotto buono volano gli schiaffi".

⁸ Cfr. trascrizioni ud. 27.4.2015, p. 5 e ss.

⁹ AVV. PADOVANI – *Quindi è la distruzione. Quindi è proseguita con grande intensità ed incapacità. Poi dopo il comunicato reso da Tronchetti Provera, Lei riprende – per così dire – la parola e in questa successiva replica poco fa ha dichiarato di avere fatto riferimento alla distruzione di valore nella Pirelli.*

TESTE DE BENEDETTI – *Certo.*

AVV. PADOVANI – *Quindi di avere espresso un giudizio di carattere generale.*

TESTE DE BENEDETTI – *No, specifico, non generale. Distruzione di valore.*

AVV. PADOVANI – *Generale, diciamo in ordine alle modalità della gestione. Ma Lei ricorda in questo comunicato di avere anche detto che il dottor Tronchetti Provera meriterebbe di essere dimenticato per la sua avidità ed incapacità?*

TESTE DE BENEDETTI – *Absolutamente sì.*

AVV. PADOVANI – *Quindi anche queste parole sono state pronunciate?*

TESTE DE BENEDETTI – *Sì, assolutamente.*

AVV. PADOVANI – *Successivamente, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero circa l'esistenza eventuale di ragioni di rancore con il dottor Tronchetti Provera, che Lei ha negato, ha precisato di avere espresso soltanto giudizi di carattere professionale.*

TESTE DE BENEDETTI – *Che riguardavano l'operato, ho detto al Pubblico Ministero l'operato e non giudizi così tipo lo svizzero.*

¹⁰ Cfr. rassegna stampa (all. 2 della querela)

HH

Così chiarito il contesto delle dichiarazioni dell'imputato, in cui si sostanzia la condotta descritta dal capo d'imputazione, occorre a questo punto in primo luogo verificare se detta condotta sia potenzialmente lesiva della reputazione della parte civile, per poi verificare se, in caso affermativo, essa non possa ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di critica, invocato dalla difesa.

Al primo interrogativo deve darsi risposta in gran parte positiva.

Al di là delle considerazioni di merito sulla veridicità delle affermazioni dell'imputato, destinate a fondare l'esame relativo al legittimo esercizio del diritto di critica, non vi è dubbio che, sia nell'insieme, sia, per la maggior parte, singolarmente, le espressioni oggetto di querela risultino potenzialmente lesive dell'onore del querelante.

Con riferimento all'insieme delle dichiarazioni, va osservato, in primo luogo, che si tratta di una serrata elencazione di circostanze diverse tra loro, non unite tra loro da alcuna congiunzione, in gran parte accomunate dall'essere, quanto meno, disdicevoli per il De Benedetti: modalità espressiva che conferisce alla dichiarazione, al di là delle parole usate, una notevole efficacia polemica, suggerendo il tono aspro e sferzante delle parole dell'imputato.

Tono, peraltro, perfettamente rispondente non solo al contesto polemico tra le parti, ma anche all'intento di rappresentare *"la storia delle persone attraverso luoghi comuni e gli slogan"* finalità da cui l'imputato afferma di volersi sottrarre: *"...Invece non lo faccio perché sarebbe sbagliato. Questo paese ha bisogno di altro. Guardate dove ci ha portato la guerra per bande di questi anni. La storia delle persone e delle aziende, anche quella dell'ingegner De Benedetti, si deve raccontare guardando i fatti in modo oggettivo e rispettandoli. Ricordando e prendendo atto delle sentenze, comprese quelle dove l'ingegnere è stato assolto o prescritto. Questo è un paese dove in tanti, se avessero un filo in più di memoria e di buon gusto, dovrebbero smettere di fare la morale agli altri. La storia della mia gestione di Telecom è sul sito Pirelli"*

Al riguardo, appare effettivamente qui configurato l'artificio retorico¹¹ -rilevato dal difensore della parte civile- consistente nell'affermare di voler tacere qualcosa, di cui tuttavia si fa cenno, con l'effetto, in realtà, di mettere in evidenza ciò che apparentemente viene tralasciato (*Se anche io raccontassi la storia delle persone attraverso luoghi comuni e gli slogan potrei dire che l'ingegner De BenedettiInvece non lo faccio perché sarebbe sbagliato*).

Nè può ritenersi altrimenti, tenuto conto del già citato contesto in cui le dichiarazioni sono state espresse, nel corso di un serrato botta e risposta tra i due protagonisti della vicenda, ed in particolare della dichiarazione di De Benedetti che le aveva originate, inerenti alla *"distruzione di Telecom"* proseguita *"con grande intensità e incapacità da Tronchetti"*.

Quanto alle singole dichiarazioni dell'imputato oggetto di querela -posto che tale condizione di procedibilità deve limitare il giudizio del Tribunale- vanno esaminate una per una, con riferimento alle precise espressioni letterali usate dall'imputato, e alla loro portata lesiva della reputazione della parte civile.

Quanto a quest'ultima, essa andrà valutata, alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di tutela penale dell'onore, con un criterio di *"media convenzionale in rapporto alle*

¹¹ secondo la c.d. figura retorica della c.d. preterizione, molto diffuso nel linguaggio comune (per non dire.., per non parlare di..); peraltro, tale artificio è stato colto anche dalla stampa, che ne ha fatto menzione (cfr. articolo di Manacorda sulla Stampa all. 2 prod. P.C.)

personalità dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata"¹².

Nessun dubbio, quanto alla lesività, per la reputazione del querelante, dell'affermazione dell'imputato relativa ai bilanci di Olivetti ("*.. l'ingegner De Benedetti è stato molto discusso per certi bilanci di Olivetti*"), rispetto ai quali il De Benedetti sarebbe stato molto discusso.

Come Presidente e Amministratore della Olivetti, per De Benedetti, la "*discussione*", per di più rilevante, su -almeno due, visto l'uso del plurale- bilanci, è sinonimo della loro natura poco chiara, tale cioè da provocare una discussione per poter essere giudicati. Ciò, anche nell'ottica dell'imputato, che svolge un ruolo professionale analogo, e anche nel contesto di una discussione, che verteva appunto sulle capacità imprenditoriali e gestionali di entrambi.

Quanto detto rappresenta quindi un evento lesivo della reputazione del querelante, posto ai vertici di una grande società di capitali, lesa sul piano della sua capacità professionale, che si sostanzia nella capacità di una corretta ed efficace gestione della società medesima.

Quanto alla natura lesiva nell'affermazione relativa alla bancarotta del Banco Ambrosiano ("*..fu coinvolto nella bancarotta del Banco Ambrosiano*"), uno dei più grandi scandali finanziari italiani dal dopoguerra ad oggi, il "coinvolgimento", cioè l'essere implicato, risulta pregiudizievole per la reputazione di chiunque, a qualunque titolo tale chiamata in causa sia stata effettuata, non solo con riferimento alla personalità dell'imputato e della parte civile, ma anche per la media sensibilità dei consociati.

Circa l'allontanamento dalla Fiat, va rilevato che l'espressione usata, ("*..fu allontanato dalla Fiat*"), riguarda senza dubbio l'uscita di De Benedetti dalla compagine aziendale della maggior azienda automobilistica italiana, apparentemente subita, attesa la forma passiva del verbo.

Ciò detto, con riguardo all'espressione usata dall'imputato, e fermo restando quanto già rilevato circa il contesto e il tono delle dichiarazioni di cui si discute, ci si riferisce qui ai rapporti tra i vertici di una società di interesse nazionale e la proprietà, che sono, evidentemente, di natura spiccatamente fiduciaria, poiché devono essere contrassegnati dalla reciproca intesa circa gli orientamenti sulla gestione della società medesima, e sugli obiettivi da conseguire.

In questo contesto, l'allontanamento di un manager non rappresenta, di per sé, una circostanza lesiva della sua reputazione professionale, ben potendo il suo distacco dalla società essere dovuto ad un conflitto di opinioni con la proprietà sulle scelte aziendali, e non essere necessariamente ricondotto ad una sua incapacità o manchevolezze della sua gestione. Ciò, del resto, fa certamente parte della mentalità dell'imputato e del querelante, per le professioni che entrambi svolgono o hanno svolto, ed è circostanza nota anche per l'opinione pubblica, attesa la frequenza e le modalità con cui avvengono i cambi al timone delle grandi realtà societarie.

Non è pertanto presente, nell'espressione utilizzata dall'imputato, una circostanza immediatamente pregiudizievole per la sua reputazione, che ben diversamente avrebbe potuto essere suggerita da altre espressioni di uso comune, quale "*cacciato*".

¹² cfr. Cass. sez. 5, n. 46488 del 24/06/2014 Rv. 261031 ; n. 21264 del 19/02/2010, Rv. 247473.

Non a caso, come si vedrà, per conferire spiccata portata lesiva alla dichiarazione, De Benedetti ha ripetutamente ribadito l'equivalenza delle due espressioni¹³, non rispettando così tuttavia la reale terminologia usata dall'imputato, che è il metro del giudizio del Tribunale.

Quanto alla circostanza della cittadinanza svizzera di De Benedetti (*"E' evidente che io e l'ingegner De Benedetti non parliamo la stessa lingua, come è normale possa succedere tra un cittadino italiano e uno svizzero"*) espressione ironica, inserita nel botta e risposta finale, caratterizzato da un crescendo di intensità delle reciproche offese, va rilevato che di per sé, riguarda evidentemente una circostanza neutra, la cittadinanza svizzera, come è del resto espressamente riconosciuto dallo stesso querelante¹⁴.

L'espressione infatti risulta di larvata portata denigratoria, solo se riferita—come ritiene la parte civile—alla cittadinanza svizzera di De Benedetti, acquisita al fine di eludere gli obblighi tributari nel proprio paese, godendo del favorevole regime fiscale elvetico. Sul punto, De Benedetti ha riferito che questo tema venne sviluppato da alcuni articoli di stampa¹⁵.

Va rilevato a questo proposito, che non vi è prova che la campagna stampa citata da De Benedetti fosse già in atto in quel periodo; in ogni caso, la frase *"E' evidente che io e l'ingegner De Benedetti non parliamo la stessa lingua, come è normale possa succedere tra un cittadino italiano e uno svizzero"* appare più una canzonatura, che una specifica allusione al favorevole regime fiscale della Svizzera, paese, peraltro, in cui il De Benedetti risiede attualmente¹⁶.

Come anticipato, non sono oggetto di querela le affermazioni relative al coinvolgimento di De Benedetti in Tangentopoli, e alla (connessa) vendita delle apparecchiature delle Poste Italiane, che pure sono state contestate dalla Pubblica Accusa.

¹³ Cfr. trascriz. ud. 27.4.2015 p.31 :

AVV. PADOVANI – Adesso possiamo passare al secondo capitolo. Se ne può scegliere uno qualsiasi, ma a me pare che l'allontanamento dalla FIAT sia un capitolo piuttosto importante secondo Lei, perché Lei nella querela – se non ricordo male – rileva, e le chiedo conferma di questa circostanza, che avere parlato di allontanamento dalla FIAT costituisce una lesione particolarmente grave del profilo morale e professionale sottoscritto, la cui intera esperienza imprenditoriale viene arbitrariamente messa in discussione come se una indelebile macchia l'ha cacciata dalla FIAT – così Lei dice, ma si parlava di allontanamento – ne indebolisse irrimediabilmente il profitto. Lei conferma questa circostanza?

TESTE DE BENEDETTI – Vorrei sapere la differenza che c'è tra... No, ma posso parlare io?

AVV. PADOVANI – No, Lei risponde alle domande.

GIUDICE – Nel modo in cui crede, prego.

TESTE DE BENEDETTI – Vorrei sapere la differenza che c'è tra la parola "allontanato" dalla FIAT e "cacciato" dalla FIAT.

AVV. PADOVANI – Io gliela spiegherò, ma non in questa sede. La differenza c'è, è cospicua, ma non è questa la sede.

TESTE DE BENEDETTI – Comunque è falso. "Si è allontanato dalla FIAT" è falso.

¹⁴ che ha espressamente riconosciuto che questa espressione "di per sé non mi sembra un insulto, ma che chiaramente veniva detto nell'ottica con cui veniva utilizzata questa mia doppia nazionalità italiana e Svizzera per cercare di dimostrare che io non pagavo le imposte in Italia. ... un fatto che era stato ampiamente motivato dai giornali di Berlusconi, cioè con evidenti scopi denigratori. Perché poi non avrebbe se no alcun significato dire che lui non può parlare con me perché lui è italiano ed io sono svizzero, a parte che io sono anche italiano. Io sono stato poi nel Consiglio della Pirelli per anni e in quella sede non mi sembra che abbia avuto problemi a parlare con me".

¹⁵ CFR. P. 12 TRASCRIZ. UD. CIT.: "Per carità, questo è un argomento principe su cui si sono esercitati i giornali della Destra, in particolare il giornale Libero, in infinite occasioni. In cui dicevano il falso, nel senso che dicevano che io ero andato in Svizzera per non pagare le imposte in Italia. Io ho sempre pagato le imposte in Italia, sono stato residente in Svizzera, ma pagavo le imposte. Ero residente fiscale in Italia e pagavo le imposte in Italia. Fino al 2 gennaio di quest'anno, 2015, in cui mi sono trasferito in Svizzera sia dal punto di vista della residenza sia dal punto di vista fiscale".

¹⁶ Come da dichiarazioni dello stesso imputato, (p.31 trascrizioni ud.27.5.2015) e documentazione acquisita agli atti.

Tuttavia tali dichiarazioni -di contenuto oggettivamente lesivo della reputazione del querelante, che viene definito nel comunicato ANSA "*discusso per lo scandalo legato alla vendita delle apparecchiature alle Poste italiane*", e colpito da ordinanza di custodia cautelare per le vicende di Tangentopoli- si accostano, nell'elencazione a quelle di cui si discute, e ne ribadiscono l'efficacia espressiva.

Anche su queste ultime dichiarazioni, che peraltro sono entrate pienamente a far parte del dibattimento, pertanto, si tornerà più avanti ai fini della verifica dell'esercizio legittimo del diritto di critica ai sensi dell'art. 51 c.p. con riferimento al complesso delle dichiarazioni dell'imputato.

Così ricostruito il contesto di aspra polemica sviluppatosi tra i due protagonisti della vicenda, e verificato il carattere lesivo di gran parte delle dichiarazioni di cui si discute, occorre a questo punto verificare se le espressioni di cui è processo possano ritenersi giustificate, ai sensi dell'art. 51 c.p., dal legittimo esercizio del diritto di critica da parte dell'imputato.

Vanno al riguardo, premesse alcune considerazioni di carattere generale, mutate dall'orientamento della S.C. in tema, utilizzate dal Tribunale quali criteri interpretativi ai fini della decisione.

La sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto di critica.

In questo senso, l'esercizio di tale diritto consente l'utilizzo di espressioni forti, ed anche suggestive, al fine di rendere efficace il discorso, e richiamare l'attenzione di chi ascolta¹⁷.

Si tratta infatti dell'espressione di una scriminante tipica del reato di diffamazione, che, unitamente al diritto di cronaca giornalistica, consiste nell'espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Cost. e dall'art. 10 CEDU, e incontra un limite legittimo nella tutela dell'onore e della reputazione individuale, beni anch'essi di rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 2 Cost e 8 CEDU.

La elaborazione giurisprudenziale in tema di entrambe le esimenti del reato di diffamazione ha da tempo elaborato i requisiti dell'interesse sociale, della verità del fatto narrato, E della continenza del linguaggio, sia pur con diverse sfumature nei due diversi ambiti.

Ciò detto, occorre verificare se i limiti rinvenuti dalla giurisprudenza di legittimità siano stati rispettati, in questo caso, ai fini della verifica della sussistenza di questa scriminante, mediante la verifica di ciascun requisito in relazione alle singole dichiarazioni di cui è processo.

¹⁷ Cfr. Cass. Sez. 5, 13/12/2010 n. 3047, Rv. 249708: "*In tema di diffamazione a mezzo stampa, la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica, a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo ma sia "contenuta" (requisito della "continenza") nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza*".

Può tuttavia affermarsi fin d'ora, per ciascuna dichiarazione, la sussistenza del requisito dell'interesse sociale.

Nell'interesse sociale consiste infatti una delle ragioni fondanti dell'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva dell'altrui reputazione, racchiuse nell'interesse generale alla conoscenza del fatto, ossia nella attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa orientare liberamente le proprie scelte.

Non vi è dubbio che il requisito dell'interesse pubblico, nel caso in esame, appaia qui pienamente configurato, tenuto conto del ruolo primario dei protagonisti della polemica, e delle aziende di cui sono i vertici, nel panorama economico italiano.

Scontato l'interesse dell'opinione pubblica anche in relazione ai temi toccati dall'aspro confronto tra l'imputato e De Benedetti, tra cui il fenomeno di Tangentopoli e il crack del Banco Ambrosiano.

Al riguardo del secondo requisito, la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, in linea generale, sia da escludere, in assenza di una base di verità su cui siano state formulate le affermazioni diffamatorie¹⁸.

E' tuttavia vero che questo principio è previsto in forma attenuata per il diritto di critica, ove sono accettabili, e non inducono il superamento del limite della verità del fatto narrato, piccole inesattezze, che incidono su semplici modalità del fatto in questione, senza modificarne la struttura essenziale.

Infatti, poiché, nel diritto di cronaca, il momento determinante si realizza nella narrazione dei fatti, e nel diritto di critica, invece, nella valutazione dei medesimi¹⁹, il rispetto della verità del fatto assume, con riferimento all'esercizio del diritto di critica, un rilievo più attenuato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca²⁰.

La Corte europea dei diritti dell'uomo²¹, che distingue tra "giudizi di fatto" e di "valore", laddove mentre l'esistenza del fatto può essere soggetta a prova, il giudizio di valore non può esserlo, poiché la

¹⁸ Come osservato dalla S.C., il diritto di critica, come qualificata forma di libertà di manifestazione del pensiero, proprio perché strumento di informazione, di incremento del livello di consapevolezza della pubblica opinione - in generale e di quella della particolare area sociale in cui vive ed opera il destinatario - non può trovare impulso e forza in una narrazione di fatti falsi o di cui non emerga comunque la verità.

¹⁹ "Il diritto di critica si differenzia essenzialmente da quello di cronaca, in quanto, a differenza di quest'ultimo non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti. Ne deriva che quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive ed i limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, con la conseguenza che detti limiti sono superati ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta". Cfr. Cass. Sez. 5, 02/07/2004 - n. 2247, Rv. 231269).

²⁰ cfr. Cass. Sez. 5, 23/09/2014, n. 49570 Rv. 261340: "In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica"; cfr. anche Sez. 5, 28/10/2010 n. 4938 Rv. 249239 "la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argomenta ad hominem".

²¹ sez. 2, sentenza del 27 novembre 2012, Mengi v. Turkey.

richiesta di dimostrare la verità di un giudizio di valore determina un evidente effetto dissuasivo sulla libertà di informare.

In relazione alla valutazione della continenza, andrà tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nell'ambito dell'evoluzione sociale, caratterizzate, specie nella comunicazione di massa, come nel contesto di cui ci occupiamo, da toni aspri e vibrati²²; inoltre, la polemica va ricondotta al contesto ove si è sviluppata, tenuto conto del principio consolidato secondo il quale ad elevate posizioni pubbliche corrisponde una critica con forme incisive e penetranti²³.

Infine, è opportuno ricordare che il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, riguarda le espressioni utilizzate, ma non il contenuto comunicato, la cui scelta, sempre nel rispetto dei limiti già delineati, spetta al titolare del diritto di espressione del proprio pensiero.

La continenza, in altri termini, non può essere evocata come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica, perché quest'ultima, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione del proprio pensiero, sempre che sussistano gli altri due requisiti, e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l'interesse sociale a conoscerla²⁴.

Ciò è tanto più da tenere presente nel caso in esame, ove la dichiarazione dell'imputato, caratterizzata, come già rilevato, dalla serrata elencazione di circostanze negative per la parte civile, assume un tono aggressivo che tuttavia non può ritenersi inerente al criterio di cui si parla.

"l'ingegner De Benedetti fu coinvolto nella bancarotta del Banco Ambrosiano"

Sul punto, il querelante ha affermato:

"...anche questa è una cosa che è subdola, ma falsa nella sostanza perché io sono stato assolto in Cassazione per il Banco Ambrosiano con la motivazione che non avrei mai dovuto subire un processo quindi io sono totalmente estraneo²⁵";

"...Questo è tutto il quadro, è la luce sotto la quale Tronchetti intendeva presentarmi. Io, come ho detto, sono stato assolto in Cassazione con la motivazione che non avrei dovuto essere processato..."

"AVV. PADOVANI – Ho capito, ma il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel 1982, in una comunicazione giudiziaria in riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta..."

TESTE DE BENEDETTI – Ripeto, io penso che siccome Lei fa l'avvocato, saprà che il giudizio di Cassazione è di carattere definitivo. Non capisco. (rumore di fondo) ...che hanno lo scopo della dichiarazione di Tronchetti di associarmi a una bancarotta dalla quale sono stato completamente escluso".

²² Ad esempio in ambito politico; cfr. Sez. 5, 13/06/2007, n. 27339, Rv. 237260.

²³ Sez. 5, 28/01/2005, n. 15236, Rv. 232125.

²⁴ Cfr. Cass. Sez. 5 9.3.2015 n. 18170 Rv. 263460; Sez. 5, 15/07/2010, n. 36602, Rv. 248432)

²⁵ cfr. verbale udienza 27.4.2015 p. 6, 13 e 31 e ss.

Va rilevato, in primo luogo, che l'espressione di cui si discute (*"Fu coinvolto..."*) intende, secondo il chiaro significato delle parole usate, che il De Benedetti è stato implicato, non condannato, nel procedimento penale che ha avuto origine da quel fallimento.

Il fatto che De Benedetti sia stato "coinvolto" nel crack, risulta dall'aver egli rivestito la qualità di imputato nel procedimento di bancarotta derivato dalla dichiarazione di fallimento del Banco Ambrosiano, indipendentemente dal ruolo, maggiore o minore, che ha avuto nell'ambito del crack finanziario, al quale l'espressione usata dall'imputato, di per sé neutra, non si riferisce affatto.

In particolare, è stato anche osservato dalla difesa di parte civile che dalla lettura della secca dichiarazione (*"Fu coinvolto..."*), il lettore può essere indotto a pensare, contrariamente al vero, che De Benedetti, avendo partecipato alla mala gestione del Banco Ambrosiano, per questa ragione sia stato coinvolto nel processo penale; mentre, al contrario, essendo egli entrato a far parte del Banco Ambrosiano nel novembre 1981, ed essendone uscito nel gennaio successivo, non avendo partecipato mai a detta gestione, non fu coinvolto nel crack, ma venne inquisito per *"una vicenda affatto particolare e circoscritta, tutta concentrata nel suo rapporto con Calvi nel momento della sua uscita, concernente il retro del pagamento delle azioni del Banco che egli aveva acquistato pochi mesi prima"*²⁶.

Ritiene il Tribunale, impregiudicata ogni considerazione sulla verità della dichiarazione alla stregua di quanto emerso dalla vicenda processuale, che verrà compiutamente effettuata nel prosieguo, che questa distinzione, operata dalla difesa di parte civile, tra i procedimenti comunque collegati a quella vicenda, non appaia assolutamente condivisibile. Infatti, l'espressione *"fu coinvolto nel crack..."*, è di natura generica, e fa riferimento a qualsiasi tipo di implicazione, derivante da qualsiasi tipo di condotta potenzialmente collegata alla bancarotta del Banco Ambrosiano.

Il secondo profilo di falsità della dichiarazione lamentato da De Benedetti, consiste nell'aver citato il suo coinvolgimento in quella vicenda, senza alcun cenno all'esito del processo, ove la Cassazione ha cancellato ogni profilo di sua penale responsabilità, annullando le sentenze di primo e secondo grado.

A questo proposito, tuttavia, va preliminarmente rilevato che, alla lettura dell'intera dichiarazione dell'imputato, il riferimento a sentenze di assoluzione compare: allorché Tronchetti, sia pure maliziosamente, comunque dichiara di non voler utilizzare i luoghi comuni e gli slogan per raccontare la storia delle persone, ma di volerlo fare piuttosto *"Ricordando e prendendo atto delle sentenze, comprese quelle dove l'ingegnere è stato assolto o prescritto"*.

Peraltro, il riferimento a sentenze di assoluzione o di prescrizione può essere riferita solo a questa vicenda, e a quella di Tangentopoli²⁷, posto che le altre riguardano i rapporti con la Fiat e le *"discussioni"* (evidentemente avulse, in quanto tali, da sedi giudiziarie) sui bilanci.

Ciò detto, al fine di giudicare la rispondenza alla realtà dell'espressione, e la sua continenza, occorre rifarsi naturalmente alle sentenze che di quella vicenda si sono occupate, sulla base della sentenza della S.C., sez. Quinta, del 22.4.1998 che ha concluso il complesso iter processuale che l'ha riguardata, di cui occorre ricostruire i punti salienti.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 24 settembre 1982 notificava a Carlo De Benedetti una comunicazione giudiziaria nella quale faceva

²⁶ cfr. p. 12 note d'udienza dep. il 21.9.2015.

²⁷ in cui venne emessa declaratoria di prescrizione e assoluzione (cfr. dich. p. 36 trascriz. ud. 27.4.2015)

riferimento alle indagini che si stavano svolgendo dopo la dichiarazione d'insolvenza del Banco Ambrosiano, indagini che avrebbero potuto condurre alla configurazione, nei suoi confronti, quale componente del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano, dei reati previsti dagli artt. 216 I comma nn. 1 e 2, 223 comma I e II, 219 L fall. e 2621 c.c..

Instauratasi l'istruttoria formale, dopo il compimento di alcuni atti istruttori, gli atti venivano dal giudice istruttore restituiti al pubblico ministero perché formulasse le sue richieste.

Il pubblico ministero, il 31 marzo 1987, chiedeva che venisse contestato a De Benedetti, il reato previsto dall'art. 629 c.p., perché nel contesto di una sua decisa contrapposizione a Roberto Calvi, circa i criteri di gestione della banca, aveva imposto, come condizione essenziale per dimettersi dall'azienda, ed aveva ottenuto, il rilevamento delle azioni acquistate con il prezzo versato all'atto dell'acquisto, maggiorato degli interessi e delle spese, nonché l'esonero dall'onere di acquistare le emittende azioni Brioschi, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto ed avvalendosi dell'intimidazione da lui esercitata su Calvi attraverso la prospettazione che un'ulteriore sua permanenza nel Consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano, per i contrasti che si erano già manifestati, con particolare riferimento alla situazione estera, avrebbero comportato la scoperta dell'occulto meccanismo e del dissesto del Banco, fatti che Calvi aveva interesse a nascondere.

Il giudice istruttore, il 4 maggio 1987, inviava una nuova comunicazione giudiziaria a De Benedetti, informandolo che si procedeva nei suoi confronti anche per il delitto di estorsione.

L'imputato, presentatosi al giudice istruttore il 1^a giugno 1987, escludeva di avere usato intimidazioni o pressioni di alcun genere per ottenere quello che gli era stato riconosciuto.

Restituiti gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni, questi in data 8 novembre 1987 insisteva per l'emissione del mandato di comparizione per il delitto di estorsione.

La fase istruttoria si concludeva dinanzi al giudice istruttore il 7 aprile 1989 con un provvedimento complesso: l'imputato veniva prosciolto dal delitto di estorsione, perché il fatto non sussiste e, con la stessa sentenza, si dichiarava l'improponibilità dell'azione penale in relazione al reato di bancarotta, commessa da De Benedetti quale componente del Consiglio d'Amministrazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello il pubblico ministero, soltanto in relazione al proscioglimento del delitto di estorsione.

Nelle more del procedimento entrava in vigore il nuovo codice di procedura penale.

Ai sensi dell'art. 25 delle norme transitorie, trasferite le funzioni della Sezione Istruttoria alla Corte di Appello, il procedimento veniva assegnato ad una sezione a tale scopo predisposta, il cui Presidente il 5 marzo 1990 emetteva a carico di De Benedetti un mandato di comparizione per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 203 I comma e 216 I comma n. I Legge Fall.. Detta contestazione riguardava non la precedente condotta di bancarotta, per la quale il G.I. aveva disposto l'archiviazione, ma riqualeficava la condotta contestata di

estorsione aggravata, su cui il PM aveva proposto appello, con riferimento alla vicenda dell'uscita di De Benedetti dal Banco Ambrosiano.

La difesa dell'imputato proponeva immediato ricorso per cassazione, qualificando detto provvedimento come abnorme, sotto vari profili.

Il ricorso, deciso dalla Quinta Sezione, il 22 giugno 1990, veniva respinto.

In particolare, per ciò che qui interessa, la S.C. rilevava, in relazione ai profili relativi alla contestazione, nel mandato di comparizione, in fase di appello istruttorio, di un fatto - distrazione dei beni fallimentari - per il quale non era mai stata promossa l'azione penale, e mai valutato nel precedente grado di giudizio, che si trattava di ipotesi di nullità espressamente previste dalla legge, da fare valere, pertanto, non sotto il profilo dell'abnormità, ma nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento.

Infine, al riguardo alla circostanza che la contestazione per bancarotta fosse oggetto di un precedente decreto di archiviazione, emesso ai sensi del codice di rito previgente, la S. C. osservava che l'appello istruttorio consentiva una rivalutazione integrale della situazione processuale, non limitata dal divieto della reformatio in peius e dall'effetto devolutivo dell'appello, con la possibilità di disporre ed espletare nuovi accertamenti o contestare circostanze e reati nuovi, come avvenuto nel caso di specie, ove la Corte d'Appello in fase istruttoria, aveva diversamente valutato e strutturato quello stesso fatto storico posto a base della imputazione di estorsione, in ordine al quale erano intervenuti la sentenza di proscioglimento e il successivo appello del PM, trattandosi del fatto sostanzialmente riconducibile alla sottrazione di beni spettanti al Banco Ambrosiano e al depauperamento del patrimonio della suindicata impresa in dissesto.

Il procedimento riunito a quello principale si concludeva in primo grado il 16.4.1992 con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, che condannava dell'imputato ad anni sei e mesi quattro di reclusione.

In appello la condanna era confermata, con sentenza del 10.6.1996, ma all'imputato venivano concesse le attenuanti generiche, giudicate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219 comma I Legge Fall. e la pena era ridotta ad anni quattro e mesi sei di reclusione.

Sia i giudici di Tribunale, che quelli di appello, respingevano le questioni processuali, e ricostruivano la condotta di De Benedetti²⁸.

²⁸ Rilevavano i giudici di merito che De Benedetti era stato nominato, su proposta di Calvi, il 18 novembre 1981 quale membro del consiglio di amministrazione e vice-presidente del Banco Ambrosiano, e si era poi dimesso il 22 gennaio 1982.

Già in data 12 gennaio 1982, nel corso di una riunione presso il "Comitato di Finanza" della banca, egli aveva preteso che fosse dato atto, a verbale, che nonostante le sue insistenti e numerose richieste, non era stato informato del reparto estero, né delle cause che potevano giustificare il disastro.

Subito dopo quella riunione, Calvi aveva dato un ampio mandato all'avvocato Chiaraviglio perché inducesse De Benedetti a lasciare il Banco Ambrosiano, prospettandogli che nel caso avesse rifiutato, egli sarebbe riuscito nella ormai prossima riunione del consiglio di amministrazione a fargli revocare ogni incarico.

Impunta in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Milano, con la pronuncia del 22.4.1998, la S.C., in relazione alla posizione processuale di De Benedetti, rilevava che quando il procedimento, superata la fase delle indagini preliminari, era stato trasmesso dal pubblico ministero al giudice istruttore affinché l'istruttoria proseguisse con il rito formale, il contenuto dell'accusa nei suoi confronti si era già delineata in relazione ad una concorrente ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione. Il giudice istruttore, resosi conto che l'istruttoria si era espletata anche in relazione a quest'ultima ipotesi, oltre che per il reato di estorsione, aveva assunto un provvedimento complesso che ad entrambi quei reati faceva espresso riferimento: proscioglieva De Benedetti dal reato di estorsione, e, quanto al reato di bancarotta, dichiarava l'impromovibilità dell'azione penale²⁹.

Le trattative per convincere De Benedetti furono rapidissime, e si conclusero in cinque giorni: egli sottoscrisse la lettera di dimissioni, alla presenza dell'avvocato Chiaraviglio, il 17 dicembre 1981.

Quanto agli accordi economici, l'avvocato Chiaraviglio lo aveva informato del fatto che Calvi era disponibile ad acquistare le azioni del Banco Ambrosiano di cui De Benedetti era in possesso, pagandogli immediatamente 51.315.219.826 lire, e cioè la somma versata per quell'acquisto, maggiorata degli interessi e delle spese, e inoltre ad assumersi l'impegno a sottoscrivere le emittende azioni Brioschi, mediante la Centrale, finanziaria del Banco Ambrosiano.

Infatti per entrare a far parte del Banco Ambrosiano, De Benedetti aveva dovuto acquistare un milione di azioni della stessa banca, intestandole a due società del suo gruppo, la "Cir" e la "Finco" per l'importo di 51.992.250.000 lire.

Non disponendo di tale ingente somma in contanti, egli aveva provveduto, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, in questo modo:

- 24 miliardi li aveva versati cedendo obbligazioni convertibili;
- 27 miliardi, in contanti, attraverso lo sconto concessogli dal Credito Commerciale di alcune cambiali-tratte, accettate dalla società "Sogea" del gruppo Giorgio Cabassi.

Quando poi, due mesi dopo, a De Benedetti venne comunicato che doveva abbandonare il Banco Ambrosiano, non riponendo più alcuna fiducia in Calvi e nelle società che, come la Centrale, erano da lui dirette, chiese ed ottenne che quest'ultima società si sostituisse alla Cir, dando immediata esecuzione all'impegno assunto con la Sogea: quindi la Centrale versava 27 miliardi, ottenendo in compenso le tratte Sogea che scadevano nel novembre 1982.

I giudici di merito rilevavano che le azioni non erano state cedute al prezzo di mercato, bensì a quello versato all'atto di acquisto e con una maggiorazione di circa due miliardi e mezzo, sia pure a titolo di interessi e di rimborso spese.

Ma soprattutto De Benedetti aveva ottenuto, immediatamente, ed in contanti, la somma di 27 miliardi a fronte di tratte che, sia pure per il maggior importo di 32 miliardi, sarebbero scadute soltanto il 30 novembre 1982.

Tutto ciò non era certo nell'interesse del Banco Ambrosiano, ma unicamente perché l'imputato abbandonasse la gestione di quell'azienda, ed in aperta violazione dell'art. 38 della legge bancaria all'epoca vigente, posto che ogni accordo era stato raggiunto quando ancora l'imputato faceva parte del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano.

Allorquando De Benedetti era entrato a far parte del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano, non solo Calvi era già stato arrestato perché accusato di gravi infrazioni valutarie, ma era stato già pubblicato l'elenco degli affiliati alla P2, ed il nome di Calvi, accomunato a quelli di Sindona, Rizzoli, Tassan Din, Gelli e Pazienza, tutti iscritti alla stessa loggia massonica, era apparso su quotidiani di notevole diffusione.

Pertanto, a parere del Tribunale e della Corte d'Appello, quando si era dimesso ed aveva definito ogni rapporto economico con il Banco Ambrosiano, De Benedetti, non solo conosceva in quali condizioni quella banca versava, ma aveva approfittato di una posizione di forza all'interno della compagine del Banco Ambrosiano, derivante dal fatto che la sua presenza, a causa delle pressanti richieste di conoscere la genesi e l'ammontare delle esposizioni estere ed in Italia, rappresentava un grosso rischio per Calvi che temeva il pericolo della scoperta dell'architettura del suo sistema, per ottenere non solo quello che aveva versato per entrare a far parte del Banco Ambrosiano, ma anche ulteriori benefici di carattere economico, a danno della stessa banca.

²⁹ Il G.I. osservava nella motivazione del provvedimento, che non solo non era dimostrato, attraverso l'espletata istruttoria, che nessuna intimidazione era stata usata dall'imputato nei confronti di Calvi, ma che neppure in termini oggettivi poteva ravvisarsi un'ipotesi di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta, perché ciò che De Benedetti aveva percepito allorquando aveva rassegnato le dimissioni altro non rappresentava che la restituzione di quanto aveva dovuto spendere per l'acquisto delle azioni del Banco Ambrosiano.

Poichè era stata dunque promossa l'azione penale, anche in relazione al reato di bancarotta,; ne conseguiva che, una volta chiesta ed esercitata l'istruttoria formale, era assolutamente preclusa l'archiviazione della notizia criminis, e l'istruttoria non poteva che concludersi o con un'ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero con una sentenza di proscioglimento.

La S.C. concludeva pertanto che la sentenza pronunciata dal giudice istruttore di Milano il 7.4.1979 nei confronti di De Benedetti, pur contenendo, apparentemente, per un capo, e cioè per il delitto di estorsione, una pronuncia di proscioglimento, e, per l'altro capo, e cioè per il reato di bancarotta, un provvedimento di archiviazione, in realtà per entrambe quelle imputazioni, rappresentava una sentenza di proscioglimento la cui formula terminale, l'insussistenza del fatto, abbracciava entrambe le ipotesi.

Nel merito infatti, nell'escludere ogni possibile coinvolgimento dell'imputato nel reato di bancarotta, non solo il giudice istruttore aveva dato atto che "non risultava" essere stato violato "alcuno degli obblighi imposti dalla legge agli amministratori di società", ma anche affermava che quanto percepito da De Benedetti costituiva "una legittima e giustificata richiesta", che, come tale, non poteva rivestire alcun carattere distrattivo.

Avendo il pubblico ministero impugnato quella sentenza di proscioglimento solo in relazione al reato di estorsione, era ormai precluso l'ulteriore esercizio dell'azione penale per il reato di bancarotta.

Attesa la diversità del fatto, non era possibile recuperare la legittimità di quella nuova contestazione, e del conseguente rinvio a giudizio, neppure utilizzando il residuale criterio che fa appello al rapporto di continenza tra i due reati.

La Corte pertanto prendeva atto che a De Benedetti il reato di bancarotta era stato contestato nel corso dell'appello istruttorio, appello che era stato proposto dal pubblico ministero soltanto avverso il proscioglimento dal delitto di estorsione, quando ormai si era, quindi, consolidata una situazione processuale che precludeva di prendere in esame la posizione dello stesso imputato in relazione all'accusa di partecipazione alla bancarotta per distrazione, accusa in relazione alla quale l'istruttoria formale si era già conclusa con una vera e propria sentenza di proscioglimento.

Né si era pertanto verificata nessuna preclusione sul punto, in relazione alla sentenza del 26 giugno 1990, con cui la S.C. aveva rigettato il ricorso che De Benedetti aveva proposto avverso il mandato di comparizione emesso il 5 marzo 1990, perché con quella decisione la Cassazione si era limitata ad escludere l'abnormità dell'iniziativa processuale assunta dalla Corte di Appello di Milano, e aveva riservato, invece, espressamente, ogni decisione sull'intrinseca validità di quel mandato e degli atti ad esso seguenti al controllo naturale del dibattimento..

La S.C. annullava pertanto senza rinvio non solo la sentenza impugnata, ma anche quella del Tribunale del 16 aprile 1992, nonché quella della Corte di Appello di Milano del 27 novembre 1990 e con la quale era stato ordinato il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta.

Così ricostruito l'iter processuale, appare riscontrata la veridicità della dichiarazione dell'imputato circa il "coinvolgimento" della parte civile in un procedimento per bancarotta che l'ha visto imputato fino al giudizio di Cassazione, benché successivamente prosciolto, atteso l'annullamento delle due condanne, sulla base di una riqualificazione –ritenuta dalla S.C. preclusa, a causa del mancato appello della sentenza istruttoria di proscioglimento che le aveva precedute.

Come già rilevato, infatti, per coinvolgimento nel crack del Banco Ambrosiano deve intendersi l'aver avuto una implicazione nella vicenda relativa a quell'istituto di credito, poi giudicata nel corso di quel processo, con l'esito sin qui descritto, in cui la condotta del querelante è stata oggetto di un proscioglimento istruttorio, non impugnato, e di due sentenze di condanna successivamente annullate per via di quella mancata impugnazione.

Né può dirsi che tale affermazione sia falsa, poiché la condanna è stata annullata, come ha affermato il querelante nel corso del suo esame; infatti, l'imputato non ha detto che De Benedetti è stato condannato, ma semplicemente implicato ("coinvolto") in quel procedimento, dicendo il vero; né può ritenersi, come sostiene la difesa di parte civile, che egli avesse anche l'obbligo di menzionare la sentenza che aveva annullato la condanna, avendo Tronchetti fatto riferimento, nel medesimo contesto, a sentenze di proscioglimento per prescrizione o assoluzione.

Rilevato quindi che nessun rilievo in ordine al criterio della verità del fatto narrato può essere ravvisato, né in relazione a quello della continenza, atteso che l'espressione usata –fu coinvolto- appare piana e non improntata a un ingiustificato attacco denigratorio alla persona criticata, appare pienamente operante la causa di giustificazione relativa al legittimo esercizio del diritto di critica di cui in premessa.

".. l'ingegner De Benedetti è stato molto discusso per certi bilanci di Olivetti"

Come già sottolineato, si tratta senza dubbio di una affermazione di carattere lesivo della reputazione professionale del querelante, individuata quale capacità di una corretta ed efficace gestione della società medesima.

Il querelante sul punto ha, in prima battuta, affermato che si trattava di una affermazione falsa:

"Allora posso dire che: primo, non so a che cosa si riferisca (Tronchetti) quando dice che "certi bilanci di Olivetti", perché i bilanci di Olivetti sono sempre stati approvati dalle relative assemblee, sono stati approvati dagli auditors, per cui non so di cosa parli, cioè è una frase senza senso ed ingiuriosa"³⁰

³⁰ Cfr. trascriz. ud. 27.4.2015, p. 5.; su domanda del difensore di parte civile il querelante meglio precisava questa affermazione (p. 10 ss.):

AVV. GROSSO – Poi Tronchetti Provera ha detto che Lei era molto discusso per certi bilanci Olivetti. I bilanci Olivetti li aveva portati ovviamente immagino assolutamente ineccepibili e corretti, non c'è mai stato nessun problema.

TESTE DE BENEDETTI – Non c'è mai stata. I bilanci sono sempre stati approvati dalle assemblee, ovviamente dai Collegi sindacali, dagli auditors; non sono mai stati impugnati da nessuno. La parola "discusso" è una parola che tende a dare l'impressione che questi bilanci potevano anche non essere corretti, il che è un falso e un insulto dal momento che io facevo il Presidente e l'amministratore delegato della società.

AVV. GROSSO – Che Lei ricordi, c'era mai stata nessuna denuncia per falso in bilancio?

TESTE DE BENEDETTI – Assolutamente no.

AVV. GROSSO – C'è stato però un processo, poi abbiamo un'archiviazione - e depositeremo, che era venuta da una certa denuncia di tale Francesconi – Lei si ricorda questo episodio? È una cosa assolutamente ridicola, ma comunque.

Alla suddetta affermazione, sul piano del criterio della verità del fatto, la difesa dell'imputato ha obiettato che il De Benedetti è stato condannato, con sentenza di applicazione pena, dal GUP presso il Tribunale di Ivrea in data 14.10.1999, divenuta irrevocabile il 22.11.1999, alla pena di mesi 3 di reclusione e 45.000,00 euro di multa per falso in bilancio commesso in qualità di A.D. del gruppo e presidente del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi (1994, 1995 e 1996).

In relazione a quella vicenda, il querelante ha riferito di non ricordare:

AVV. PADOVANI – Allora io debbo chiederle se Lei ha memoria di una sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea in data 14 ottobre 1999 passata in giudicato il 22 novembre 1999 e resa, tra gli altri, nei confronti – leggo – di De Benedetti Carlo Virginio Enrico, oltre che di Ariaudo Corrado, di Passera Corrado e Di Mai Franco Salvatore. Lei ha memoria di questa sentenza?

TESTE DE BENEDETTI – No.

AVV. PADOVANI – Quindi Lei non ricorda quali imputazioni formavano oggetto?

TESTE DE BENEDETTI – Non mi ricordo questo che Lei sta rievocando. Era una cosa irrilevante perché è finita certamente nel nulla. →

AVV. PADOVANI – Non è finita nel nulla, è finita con una pronuncia di condanna nei suoi confronti a tre mesi di reclusione e 15 milioni di multa per falso in bilancio continuato. Poi vi è stata la conversione dei tre mesi in pena pecuniaria per un totale di circa 50 milioni di lire di multa convertita e rotti. Le imputazioni si riferivano a tre esercizi Olivetti e riguardavano sia il bilancio della società Olivetti S.p.A. capogruppo sia il bilancio del gruppo nel suo insieme sia per ciò che si riferiva alla situazione patrimoniale sia per ciò che si riferiva alla situazione finanziaria. E gli esercizi erano il '94, il '95, il '96, recanti rispettivamente inesistenti crediti e crediti, ricavi insussistenti per 45 miliardi, 60 miliardi e 18 miliardi nella semestrale. Si trattava di trasformazioni contabili o trasformazioni speciali nel gergo aziendale accertato dalla sentenza. Lei non ricorda di avere risarcito l'Olivetti per questi falsi?

TESTE DE BENEDETTI – No.

AVV. PADOVANI – Eppure l'ha risarcita, così ne dà atto il Giudice a pagina 16 della sentenza che mi riservo di produrre. Il reato di cui si discuteva è l'art. 2.621 del Codice Civile, che disciplina il falso in bilancio, quindi quei bilanci erano falsi criminosamente. Lei ne rispondeva come amministratore delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione. E per questi Lei ha patteggiato una pena che equivale a una sentenza di condanna. Lei non ricorda nulla di tutto questo?

TESTE DE BENEDETTI – È una cosa ridicola per la quale Francesconi fu condannato e poi scomparire tra l'altro.

AVV. GROSSO – È per quello che chiediamo di depositare sia l'archiviazione e sia la condanna di Francesconi per questa vicenda.

TESTE DE BENEDETTI – Sì, fece queste dichiarazioni.

GIUDICE – L'archiviazione è, mi scusi?

AVV. GROSSO – È un'archiviazione, la condanna in sede civile. Perché dopo l'archiviazione l'Olivetti ha fatto una causa civile nei confronti di Francesconi ed è stato condannato per avere detto il falso in ordine a questa vicenda.

TESTE DE BENEDETTI – Condannato tra l'altro a una cifra che poi Francesconi ovviamente non ha pagato, perché non aveva.

E su sollecitazione della difesa dell'imputato ribadivà (p.19):

TESTE DE BENEDETTI – Mi lasci parlare per favore, perché io non la interrompo. Questa parola "discusso" va inquadrata nel complesso della dichiarazione, cioè "discusso" è una parola che non vuole dire nulla nel senso che i bilanci o sono approvati o non sono approvati. Io sostengo, affermo e confermo che tutti i bilanci della Olivetti sono stati approvati e che non è stato impugnato nessun bilancio e quindi la parola "discusso" è diffamatoria.

TESTE DE BENEDETTI – No.

AVV. PADOVANI – Neanche di avere risarcito l'Olivetti?

TESTE DE BENEDETTI – No.

La difesa di parte civile ha osservato che effettivamente nei confronti di De Benedetti, unitamente agli altri componenti del consiglio di amministrazione della Olivetti erano stati avviati dei procedimenti penali per falso in bilancio³¹, che, a chiusura delle indagini preliminari, erano stati tutti conclusi con provvedimenti di archiviazione³²; tranne che per un solo capo d'imputazione, concernente una ipotesi di falsità definita assolutamente marginale, e meramente formale³³, tale da non influire sulla sostanza complessiva dei conti della società.

A fronte di questa accusa, la difesa di parte civile ha osservato che in sede di giudizio, De Benedetti avrebbe potuto avere buon gioco nell'ottenere una sentenza di assoluzione per mancanza di offensività del fatto; tuttavia, per evitare l'eco mediatico che la celebrazione del processo avrebbe comunque avuto all'epoca, data la notorietà degli imputati, essi, data la marginalità dell'illecito specificamente contestato, avevano preferito patteggiare la pena, peraltro lieve; e che inoltre la Olivetti S.p.A ottenne in seguito la condanna di Renzo Francesconi al risarcimento dei danni subiti a causa delle sue dichiarazioni, che avevano dato il via al procedimento penale³⁴.

In realtà, a detta della difesa di parte civile, i bilanci della Olivetti erano sempre stati regolarmente approvati dalle assemblee e dagli organi di controllo della società, come emerso, nel corso del dibattimento, dalle dichiarazioni dei tre sindaci di Olivetti, Scanferla, Bennani e Zunino, nessuno dei quali aveva ricordato che fosse emersa alcuna anomalia o fossero sorte particolari discussioni intorno ai bilanci³⁵.

³¹ Si trattava del procedimento 302/96 RGNR, presso la Procura della Repubblica di Ivrea, originato dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa il 4 settembre 1996 da Renzo Francesconi, neo direttore generale di Olivetti, sulla relazione semestrale Olivetti al 30 giugno 1996 di Olivetti S.p.A; quello n. 110/96 RGNR e il n. 299/96 RGNR presso la Procura della Rep. Di Milano, anch'essi successivamente archiviati.

³² Debitamente depositati dalla difesa di p.c.; cfr. doc. 6 dep. 11.5.2015.

³³ precisa il difensore di p.c. che si è trattato di una asserita ipotesi di falso qualitativo, derivante da ciò che in gergo aziendale viene denominato "trasformazione contabile" o "trasformazione speciale", consistente nel disporre, in prossimità della chiusura del bilancio, a fronte di ordini ricevuti ma non immediatamente eseguibili per mancanza del materiale richiesto, consegne virtuali in conto deposito di prodotti indisponibili al momento, sostituiti con prodotti similari, privi di movimentazione, nei mesi immediatamente successivi; tali beni venivano a loro volta sostituiti con quelli effettivamente ordinati appena essi si rendevano disponibili. Secondo la prospettazione accusatoria, in tale modo si determinava "una indebita anticipazione della contabilizzazione dei ricavi generati dalla vendita rispetto al periodo di loro effettiva competenza", con conseguente esposizione nel bilancio di esercizio e consolidato di fatti non corrispondenti al vero.

³⁴ cfr. doc. 7 dep. all'udienza dell'11.5.2015.

³⁵ Nel corso del suo esame **Scanferla Ugo**, all'udienza dell' 11.05.2015 riferiva che egli era stato membro del collegio sindacale della Olivetti dal 1978 al 1990; finché era stato sindaco, i bilanci furono sempre approvati all'unanimità dai collegi sindacali, e non ricordava fossero state sollevate criticità nei bilanci Olivetti. Dello stesso tenore le dichiarazioni dei testi **Bennani** e **Zunino**, sindaci rispettivamente dal 1993 al 1996, e dal 1978 al 1990, esaminati all'udienza del 25.5.2015.

Contrariamente a quanto rilevato dalla difesa di parte civile, ritiene il Tribunale che la considerazione di cui si discute non può essere affatto considerata falsa.

E' evidente che la "*discussione*" intorno ai bilanci di Olivetti, citati da Tronchetti, non siano quelle interne alla società, o ai sindaci, o agli auditors, del tutto coerenti con l'ordinaria attività di una società di capitali; diversamente opinando, si tratterebbe infatti di una dichiarazione ovvia, priva di rilevante accezione negativa, incoerente con il chiaro spirito polemico che anima l'intero comunicato stampa dell'imputato.

A fronte di questa considerazione, le dichiarazioni testimoniali dei tre sindaci appaiono irrilevanti, posto che è poco significativo, per quel che qui interessa, che i sindaci abbiano validato i bilanci della società che controllavano in funzione del loro ruolo, senza individuare anomalie.

Le discussioni cui si riferisce l'imputato riguardano invece, come è ovvio, l'esterno della società, l'opinione pubblica ed il mercato; ebbene, è dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa di parte civile che si evince chiaramente che la discussione sui bilanci avvenne proprio a motivo delle dichiarazioni del Francesconi, che contenevano specifiche riserve sulla relazione semestrale 1996 approvata dal C.d.A. Olivetti, destinate a porre in dubbio gli stessi criteri di redazione del bilancio utilizzati negli esercizi precedenti. Discussione diffusa dalla stampa nazionale, che le riportò ampiamente, tanto che il mercato ne risentì³⁶, finché infine venne iscritta la notizia di reato nel registro presso la Procura della Repubblica di Ivrea.

A fronte di quella iscrizione di notizia di reato, venivano espletate indagini ed esperita la consulenza tecnica sui bilanci della società, e si sviluppavano diversi procedimenti penali, tra i quali quelli archiviati³⁷, e quello – specificatamente relativo al bilancio 1994, 1995 e alla relazione semestrale 1996 – che si concluse con la condanna in sede penale di De Benedetti, citata dalla difesa, e della quale il querelante non ha conservato memoria.

Ce n'è abbastanza per definire "*discussi*" i "*bilanci*" di Olivetti, senza incorrere in una falsa affermazione.

Va rilevato che appaiono, quanto meno, prive di rilievo, oltre che opinabili, le considerazioni sulla "*natura formale*" o "*marginale*" della fattispecie penale rispetto alla quale il De Benedetti ha chiesto e ottenuto l'applicazione della pena, nonché sui motivi che l'indussero a questa scelta processuale, o alla modesta entità della pena inflitta.

La dichiarazione in esame, oltre a rispettare il criterio di verità del fatto, risulta espressa in forma piana mediante l'uso di termini non trasmodati ("*bilanci discussi*" e non falsi, né altro), ed è tale pertanto da ritenere rispettato anche il principio di continenza.

³⁶ cfr. sentenza del Tribunale di Ivrea del 21.2.2013 nella causa civile n. 746/96 RG promossa dalla Olivetti SpA nei confronti di Francesconi Renzo (doc. 7 prod. PC); giova precisare che detta sentenza condannava di Francesconi per violazione dell'obbligo di riservatezza di natura contrattuale, e per violazione del diritto all'immagine dell'azienda, indipendentemente da ogni valutazione di merito sulla fondatezza delle dichiarazioni del convenuto. Nella decisione (p.5 e ss.) si dà atto che le dichiarazioni di Francesconi, inerenti il bilancio di Olivetti, vennero riprese dalle maggiori testate giornalistiche nazionali e anche dalla stampa estera, e provocarono "un vero e proprio sconvolgimento in Borsa", con sospensione delle contrattazioni del titolo azionario.

³⁷ Cfr. doc. 3-6 dep. P.C. ud. 11.5.2015.

"che fu allontanato dalla Fiat"

In relazione a questa affermazione, come a quella sulla cittadinanza svizzera del querelante, sono già state sottolineate riserve sul piano della tipicità del fatto.

Come rilevato, per un amministratore delegato di una società di capitali, essere "allontanato" - e non "cacciato" - dalla società stessa significa essere stato esonerato dall'incarico dalla proprietà, non per propria determinazione; questa evenienza, tenuto conto della natura spiccatamente fiduciaria del rapporto che intercorre tra gli azionisti e i vertici delle società per azioni, non equivale automaticamente a un discredito per il dirigente, posto che può svolgersi senza ignominia, ed essere determinata non da incapacità del dirigente dimissionario, quanto piuttosto da un conflitto di opinioni con la proprietà in merito alle scelte di politica aziendale da effettuare.

Va considerato tuttavia che il fatto, di per sé neutro, potrebbe assumere valenza negativa ove ricollegato all'insieme di dichiarazioni negative contenute nell'elencazione di Tronchetti; rileva allora, anche in relazione ad esso, sia pur con le riserve già svolte, effettuare una verifica in relazione alla continenza del linguaggio e alla veridicità.

Nel corso del suo esame, il querelante ha riferito sul punto:

Poi (Tronchetti) aggiunse che "fui allontanato dalla FIAT"; questo è un falso. Il dottor Romiti, che certamente non può considerarsi un mio amico, ha scritto nel suo libro sui suoi anni alla FIAT che io decisi autonomamente di andarmene dalla FIAT, con il mero disappunto dei fratelli Agnelli, e con lo stupore e il parere contrario di Romiti. Quindi questa qui è una balla, cioè una cosa falsa.

Nel corso dell'esame condotto dal difensore di parte civile, ha aggiunto:

AVV. GROSSO – Venendo rapidamente all'oggetto specifico delle sue doglianze, Lei giustamente si duole del fatto che Tronchetti Provera ha affermato che Lei è stato allontanato, cioè cacciato³⁸ dalla FIAT.

³⁸ sull'equivalenza tra "cacciato" e "allontanato" ritenuta dal querelante, si è giocato l'esame della difesa dell'imputato:

AVV. PADOVANI – Adesso possiamo passare al secondo capitolo. Se ne può scegliere uno qualsiasi, ma a me pare che l'allontanamento dalla FIAT sia un capitolo piuttosto importante secondo Lei, perché Lei nella querela – se non ricordo male – rileva, e le chiedo conferma di questa circostanza, che avere parlato di allontanamento dalla FIAT costituisce una lesione particolarmente grave del profilo morale e professionale sottoscritto, la cui intera esperienza imprenditoriale viene arbitrariamente messa in discussione come se una indelebile macchia l'ha cacciata dalla FIAT – così Lei dice, ma si parlava di allontanamento – ne indebolisse irrimediabilmente il profitto. Lei conferma questa circostanza?

TESTE DE BENEDETTI – Vorrei sapere la differenza che c'è tra... No, ma posso parlare io?

AVV. PADOVANI – No, Lei risponde alle domande.

GIUDICE – Nel modo in cui crede, prego.

TESTE DE BENEDETTI – Vorrei sapere la differenza che c'è tra la parola "allontanato" dalla FIAT e "cacciato" dalla FIAT.

AVV. PADOVANI – Io gliela spiegherò, ma non in questa sede. La differenza c'è, è cospicua, ma non è questa la sede.

TESTE DE BENEDETTI – Comunque è falso. "Si è allontanato dalla FIAT" è falso.

AVV. PADOVANI – D'accordo.

TESTE DE BENEDETTI – Siccome Lei ha usato l'espressione prima, io le dico che questa affermazione del dottor Tronchetti è falsa.

TESTE DE BENEDETTI – *Dice così.*

AVV. GROSSO – *In realtà come sono andate le cose?*

TESTE DE BENEDETTI – *Le cose sono andate che io, nonostante le insistenze dell'avvocato Agnelli e di Umberto Agnelli, e lo stesso parere contrario di Romiti che mi disse: "Ma guarda Carlo, non farlo", etc., di mia spontanea volontà detti le dimissioni. Per una ragione semplice: mi resi conto che uno poteva avere le deleghe che voleva, le azioni che voleva, ma in FIAT di fatto comandava – si fa per dire – contava l'avvocato Agnelli e non contava certamente il numero di azioni che uno possedeva né la delega che uno aveva. Allora, stare lì a 40 anni, a vedere un'azienda andare a male, come poi fu il caso, francamente preferii andarmene. Ripeto, questo è testimoniato da Romiti che dall'opinione generale non è considerato nei rapporti con me una persona che sia mai stata amichevole.*

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di verificare che effettivamente, come da lui stesso dichiarato, De Benedetti lasciò l'incarico che aveva in Fiat di amministratore delegato, a fronte di una sua decisione unilaterale, comunicata alla famiglia Agnelli.

Non fu "allontanato", nel senso che si trattò di una decisione autonoma, non suggerita da alcuno, giunta inaspettata per la famiglia Agnelli, in quanto all'epoca il rapporto professionale durava da appena 100 giorni.

Di questa circostanza ha dato ampia spiegazione il teste Romiti, esaminato all'udienza dell'11.5.2015³⁹:

AVV. GROSSO – *Senta, ecco, diciamo, l'ingegner De Benedetti alla Fiat fu appunto, come tutti sappiamo, una meteora. E' entrato e a un certo punto ha dato le dimissioni. Lei si ricorda se un certo giorno del luglio 1976 l'ingegner De Benedetti, con riferimento alle sue intenzioni dimissionarie, le disse qualcosa?*

TESTE ROMITI – *Non solo me lo ricordo, ma l'ho scritto anche in un paio di libri.*

AVV. GROSSO – *L'ha scritto anche, sì.*

TESTE ROMITI – *Me lo ricordo benissimo.*

AVV. GROSSO – *Che cosa le ha detto, in quell'occasione?*

TESTE ROMITI – *Era... mi ricordo pure l'epoca, perché era nel '76 ed era il luglio del '76.*

AVV. GROSSO – *Luglio '76.*

TESTE ROMITI – *In prossimità del periodo estivo. Non mi ricordo il giorno, ma era il luglio del '76. E mentre andavamo in macchina io e lui a Lungo Stura, dove c'erano gli stabilimenti della Iveco, a fare una riunione, lui improvvisamente mi disse "sai, Cesare, ti voglio comunicare che ho deciso di lasciare la Fiat".*

AVV. GROSSO – *E Lei cosa gli ha risposto?*

TESTE ROMITI – *Io gli ho detto "ma sei matto? Sei entrato da poco, hai creato già questo po' po' di confusione che c'è all'interno e adesso mi dici che te ne vai?". "Sì, me ne vado perché ho capito che qui dentro gli obiettivi che voglio io", che erano poi quelli di mandar via le persone, fare trambusti, "non li posso ottenere e quindi io preferisco andarmene". Io: "ma ne hai parlato con gli Agnelli?". "Adesso gliene parlo, gliene parlo", eccetera. E questo avveniva alla fine di luglio.*

³⁹ Cfr. p. 35 e ss. trascrizioni ud.

AVV. GROSSO – *Di luglio. Quindi è stato De Benedetti che autonomamente ha detto a Lei “io voglio andarmene”?*

TESTE ROMITI – *Mi disse “io ho deciso di andare via”.*

AVV. GROSSO – *E senta, secondo il suo ricordo, poi come si è evoluta la situazione tra il luglio, fine luglio, metà luglio del '76 a fine agosto, quando effettivamente si è perfezionata questa uscita?*

TESTE ROMITI – *Gli uffici erano chiusi e quando fu verso la metà di agosto allora mi telefonò, mi telefonò non ricordo se Umberto o Gianni, e mi disse “Romiti, mi piacerebbe che Lei tornasse, tornasse perché abbiamo sciolto il rapporto con De Benedetti, quindi lui non fa più parte dell'azienda, mi sa che torniamo...” C'era un precedente. Quando c'erano queste frizioni, prima del luglio del '76, gli Agnelli erano preoccupati. Tanto che Umberto un certo giorno mi disse “può venire a parlare con me?”. E io andai e lui mi disse “senta un po', Romiti, ma se De Benedetti, come dice, che se non ottiene quello che lui vuole va via, Lei in ogni caso rimane o va via pure Lei?”. E io dissi “ma io rimango, io ho il mio mandato, finché io posso esercitare il lavoro che faccio, io rimango”. Però lui me l'aveva già detto, Umberto Agnelli, quindi si vede che fra di loro ne avevano già parlato.*

E' evidente che i motivi dell'inaspettata decisione dell'ingegnere, risiedono in quel conflitto di opinioni con la famiglia Agnelli, che è stato pacificamente ammesso dallo stesso querelante (“... in FIAT di fatto comandava – si fa per dire – contava l'avvocato Agnelli e non contava certamente il numero di azioni che uno possedeva né la delega che uno aveva. Allora, stare lì a 40 anni, a vedere un'azienda andare a male, come poi fu il caso, francamente preferii andarmene..”), e ampiamente riferito da Romiti (“Sì, me ne vado perché ho capito che qui dentro gli obiettivi che voglio io”, che erano poi quelli di mandar via le persone, fare trambusti, “non li posso ottenere e quindi io preferisco andarmene”) e da altri testi della parte civile⁴⁰, circa la necessità, sottolineata dal De

⁴⁰ E' stata fornita una ulteriore puntuale ed interessante disamina dei rapporti tra gli Agnelli e De Benedetti dalle dichiarazioni, di **Gianluigi Gabetti**, all'udienza del 11.05.2015, amministratore delegato di IFI, la società di controllo della Fiat, responsabile dell'insieme dell'azionariato familiare. Gabetti, che era all'epoca direttore generale, riferiva che nel mese di giugno del 1976 fu chiamato in FIAT dall'Avvocato Agnelli che gli comunicò, in presenza anche del fratello Umberto, l'intenzione di far entrare De Benedetti nel mondo FIAT.

Il suggerimento di tale scelta era venuto da Umberto, che conosceva personalmente De Benedetti, forse erano stati compagni di scuola; De Benedetti avrebbe apportato l'intero pacchetto di azioni della società Tubi Flessibili (successivamente denominata Gilardini) contro scambio con azioni di Fiat, divenendo così un azionista significativo della FIAT, e avrebbe assunto la carica di amministratore delegato. Agli Agnelli che gli chiedevano la sua opinione sull'ingresso di De Benedetti in Fiat, egli riferì che l'ambiente dell'azienda torinese era diverso dall'ambiente in cui operava De Benedetti, per mentalità e per tradizione, e che far funzionare un vertice di persone così diverse, riferendosi agli altri amministratori delegati della FIAT, Romiti e Tuffarelli, sarebbe stato difficoltoso.

Gli Agnelli comunque vollero procedere, e gli chiesero di effettuare subito una valutazione della Gilardini di De Benedetti, cui procedette, senza difficoltà, nell'arco di una giornata, con Romiti e con la collaborazione della dottoressa Segre, una consulente di De Benedetti. Lo scambio di azioni fu perfezionato, e siglato da un festeggiamento in casa di Umberto Agnelli.

De Benedetti entrò in FIAT con una percentuale del 5 %, e divenne amministratore delegato in aggiunta agli altri Amministratori Delegati di casa FIAT: Cesare Romiti, Umberto Agnelli, Nicola Tuffarelli ed il presidente Gianni Agnelli.

All'ingresso di De Benedetti, Gabetti ebbe l'impressione che vi fossero difficoltà di comprendersi o di condividere tra i vari amministratori delegati. In questo contesto, egli aveva idee fortemente innovative, rispetto alla prassi consolidata di FIAT, ove si recava una volta alla settimana; aveva notato che a De Benedetti piaceva stare lì, ma gli ribolliva il sangue, in quanto notava una lentezza di percezione di quello che lui pensava e voleva.

Per appianare le difficoltà, propose a De Benedetti ed agli altri dirigenti di incontrarsi, a Roma, ove ormai risiedeva l'Avvocato, ma nell'incontro, nonostante la buona volontà, specialmente di Umberto, non si ottenne alcun risultato; la riunione si svolse all'insegna delle buone maniere, e del reciproco rispetto, ma si concluse con un rinvio ad epoca successiva alle ormai imminenti vacanze estive.

Benedetti, di procedere a bruschi mutamenti di rotta nella gestione della Fiat, e di procedere a una decisa ristrutturazione aziendale che avrebbe comportato licenziamenti collettivi.

Dopo il periodo iniziale, le idee di rinnovamento dell'organizzazione dell'azienda e sulla ristrutturazione del personale di De Benedetti preoccupavano l'Avvocato Agnelli e l'intera azienda⁴¹; di fronte alla ferma

Il 20 agosto circa Gianni Agnelli lo chiamò, per comunicargli dell'intenzione di De Benedetti di lasciare; il teste ha ricordato in modo dettagliato la comunicazione telefonica che ebbe con Gianni Agnelli a questo proposito (p.15 e ss. trscriz. Ud. 15.5.2015).

TESTE GABETTI - Perché io sto a quello che mi è stato detto.

AVV. GROSSO - Sì.

TESTE GABETTI - E mi è stato detto dall'avvocato Agnelli, quando eravamo partiti tutti per questa famosa vacanza estiva, che eravamo già partiti in ritardo per questa ragione, e io poi dovevo fare ancora alcuni giorni, ma intorno al... credo il 20 agosto, se non prima, insomma, quando la gente tornò dalle vacanze, il 17, il 18, io ero in America, dove ero in vacanza con la mia famiglia. Mi raggiunse una telefonata dell'avvocato Agnelli e mi ha detto "beh, è stato da me De Benedetti, ci siamo parlati, ma se ne vuole andare".

AVV. GROSSO - "Se ne vuole andare".

TESTE GABETTI - E allora...

AVV. GROSSO - Cioè, ha detto "se ne vuole andare"?

TESTE GABETTI - Sì.

AVV. GROSSO - Ha detto così. Gianni Agnelli? Gianni Agnelli le ha detto "se ne vuole andare"?

TESTE GABETTI - Sì. Mi ha detto "se ne vuole andare". Io gli ho detto di non essere troppo impaziente. Adesso io non so, io racconto... non so, quello che dico magari non avrà nessun peso, mi dice... perché poi l'avvocato di sua indole sapeva anche essere impetuoso, ma si moderava sempre, perché il suo mestiere era quello di fare così. Cioè, "per cambiare l'ambiente ci vuole molto più tempo, non so poi se cambierà mai". Cioè, "*ce li vede Lei i dirigenti della Fiat che sono pronti da una mattina all'altra di fare uno sbarco a Entebbe*"? Disse quello perché all'epoca c'era stata, poche settimane prima, una operazione israeliana, di grande coraggio. Avevano atterrato all'aeroporto di Entebbe in Uganda e avevano liberato degli ostaggi che i terroristi avevano catturato e li hanno riportati in patria. L'avvocato Agnelli chiamava così, perché certe volte... dice "*ce li vede Lei, questi che da un giorno all'altro...*" come dire, "non può pretendere troppo". Cioè, non credo che abbia trovato un ostracismo, ma che ci fosse una lentezza, certamente, di comunicazione... lui è rapidissimo. Noi piemontesi siamo già più lenti. E lui è mezzo piemontese.

AVV. GROSSO - Anche lui è piemontese, sì.

TESTE GABETTI - Ma comunque della categoria era dei pochi piemontesi rapidissimi. Devo dire, sono rimasto rincresciuto. E l'avvocato non era contento.

AVV. GROSSO - Non era contento?

TESTE GABETTI - No.

GIUDICE - Non era contento.

TESTE GABETTI - E mi ha detto... così, "abbiamo deciso che ci dobbiamo lasciare". E quindi sono tornato indietro, perché abbiamo dovuto rifare tutti i calcoli.

AVV. GROSSO - Eh, già.

TESTE GABETTI - E poi è finita così.

AVV. GROSSO - E senta, quando l'ingegner De Benedetti appunto, dopo aver dato le dimissioni, con gli Agnelli è stato trovato un accordo economico facilmente, per - diciamo - l'uscita dell'ingegner De Benedetti dalla Fiat?

TESTE GABETTI - Come, come?

AVV. GROSSO - E' stato trovato un accordo economico pacificamente, per l'uscita dell'ingegner De Benedetti dalla Fiat?

TESTE GABETTI - Suppongo, io non mi sono mai occupato.

AVV. GROSSO - Ah, non si è occupato di questo?

TESTE GABETTI - Di quelle cose lì che riguardavano la Fiat, no. Penso di sì, si sono lasciati di comune accordo, direi.

⁴¹ Romiti, che occupava all'interno di FIAT una carica pari a quella di De Benedetti, ha dettagliatamente spiegato quali reazioni avessero suscitato le innovazioni proposte da De Benedetti:

AVV. GROSSO - Ecco, quando l'ingegner De Benedetti cominciò ad operare nella sua funzione di amministratore delegato con quella speciale delega sulla componentistica, ecco, aveva delle idee molto ambiziose sul terreno del rinnovamento dell'organizzazione dell'azienda o sulla ristrutturazione del personale?

TESTE ROMITI - E allora in Fiat De Benedetti era entrato con la spinta di Umberto, con una grande quantità di idee, e con l'avvocato Agnelli che dopo il primo periodo iniziale, in cui l'aveva stimato, cercava di frenare e di riportare... soprattutto dava particolare preoccupazione all'avvocato Agnelli il fatto che De Benedetti diceva: bisogna mandare via

opposizione della famiglia Agnelli alle sue proposte, il De Benedetti, incapace di mediare o incassare l'altrui volontà avversa, decideva di andarsene, peraltro compensato mediante la favorevole valutazione delle sue spettanze.

In questo senso, De Benedetti fu posto nell'alternativa di prestarsi a soggiacere alla volontà altrui, o di andarsene, cosa che fece rapidamente, né del resto sarebbe stato possibile il contrario, tenuto conto della sua risolutezza, e della assoluta eterogeneità delle sue proposte al *modus operandi* nella FIAT, sintetizzata con efficacia dalla battuta di Gianni Agnelli a Gianluigi Gabetti (*"ce li vede Lei i dirigenti della Fiat che sono pronti da una mattina all'altra di fare uno sbarco a Entebbe?"*⁴²). Non solo: il tentativo di mediazione tra De Benedetti e gli altri amministratori delegati, durante l'incontro a Roma, prima delle vacanze estive, del quale sempre Gabetti ha riferito, si era già concluso con un nulla di fatto.

Nonostante l'uso delle buone maniere, e il reciproco rispetto, riferite da Gabetti, si verificò un vero scontro tra la FIAT e De Benedetti, vertente sulle scelte di politica aziendale, e non solo, riportate sia in parte dal querelante, sia da testi della parte civile, Gabetti medesimo (*"a De Benedetti piaceva stare lì, ma gli ribolliva il sangue, in quanto notava una lentezza di percezione di quello che lui pensava e voleva"*) e Romiti — che ha riferito di irritazione, specie dell'Avvocato, alla battuta di De Benedetti, che aveva affermato di essere *"il maggior azionista della FIAT, rispetto al patrimonio azionario frazionato della famiglia Agnelli, e dell'imbarazzo agli annunci sulle politiche aziendali di De Benedetti"*⁴³.

tutti i dirigenti, o la maggior parte dei dirigenti, cambiare, fare aria pulita, cambiare, quindi fare... e questo ha creato una certa preoccupazione, in azienda. E' una azienda che aveva allora 180.000 dipendenti nel mondo. Quindi creò un'atmosfera, così, di preoccupazione, all'interno dell'azienda.

AVV. GROSSO — Ecco, nel perseguire questo obiettivo l'ingegner De Benedetti aveva allontanato alcuni dirigenti di rilievo, oppure...

TESTE ROMITI — Uno sì, nel campo della componentistica.

AVV. GROSSO — Eh, proprio nel campo della componentistica, è una signora, no?

TESTE ROMITI — Il capo della componentistica... fu licenziata.

AVV. GROSSO — Fu licenziata. E questo creò ulteriore, diciamo...

TESTE ROMITI — Perché faceva parte dell'atmosfera di grande imbarazzo che c'era nell'azienda.

⁴² Cfr. nota 40.

⁴³ De Benedetti ha descritto una situazione più tranquilla nei suoi rapporti con i vertici FIAT, che tuttavia in definitiva si dimostrarono sordi alle sue proposte, situazione per lui inaccettabile; ha riferito infatti che dopo aver illustrato a Gianni Agnelli le sue proposte, che riguardavano in primo luogo la drastica riduzione del numero dei dirigenti, l'Avvocato prese tempo e andò a Roma, e successivamente gli comunicò che non era possibile accoglierle; cfr. ud. 27.4.2015, p. 28 e ss. trascriz.:

TESTE DE BENEDETTI — Guardi, il discorso è molto preciso: io ritenevo che all'epoca occorresse... Mi confrontai con l'avvocato Agnelli nel mese di luglio e diedi la mia diagnosi della situazione e gli dissi che bisognava allontanare circa 60 mila persone. L'avvocato Agnelli mi disse: — mi ricordo ancora la frase — "Ma dove sono?". Dico: "Non sono sdraiati nei corridoi, sono nei bilanci. Si vede dai bilanci che c'è questa eccedenza di personale". Lui mi disse: "Mi lasci andare a Roma e poi le dico". Andò a Roma, tornò e mi disse la politica, mi disse che questa operazione non è praticabile; cosa che io potevo anche condividere, perché nel 1976 c'erano le Brigate Rosse ed io stesso ero sotto tutela permanente notte e giorno del Generale dei Carabinieri, che allora era Carlo Alberto Dalla Chiesa a Torino, avevo mandato i miei figli in Svizzera per ragioni che non potevano essere protetti dalle forze di sicurezza italiane. Quindi posso capire che ci fosse una motivazione politica e dissi all'avvocato Agnelli: "Se questa è la sua opinione, l'opinione di una persona di cui lei ha parlato, ne prendo atto". Ovviamente ho maturato la convinzione che, poiché io ritenevo che bisognasse fare un'operazione straordinaria, che combinazione è quella che la FIAT ha fatto quattro anni dopo, perché nel 1980 il dottor Romiti ha fatto la famosa marcia dei 40.000 e la FIAT ha allontanato 40.000 persone. Quindi io nel 1976 dissi quello che Romiti ha fatto quattro anni dopo in alcune centinaia di miliardi di lire di perdita dopo. Nel momento in cui era chiaro che si stava lì a scaldare la sedia, perché non si poteva fare quello che secondo me occorreva fare, tanto è vero che poi è stato fatto — ripeto — quattro anni dopo, era del tutto inutile la mia presenza. Aggiungo che io avevo investito quasi tutto il mio patrimonio in FIAT. Io avevo il 5% delle azioni della FIAT, cioè singolarmente ero il primo azionista della FIAT, nel senso di persona fisica, il primo azionista della FIAT. E non ero certamente disposto a vedere

Il conflitto di opinioni sulle scelte di politica aziendale, peraltro, era ancor più grave, in quanto si verificava tra un dirigente della società che deteneva anche il 5 % delle azioni FIAT, e si proclamava primo azionista, e chi deteneva il pacchetto di maggioranza.

Alla luce della ricostruzione del fatto, effettuata mediante le sostanzialmente concordi⁴⁴ dichiarazioni della parte civile e dei testi esaminati su sua istanza nel corso dell'istruttoria, ritiene il Tribunale che Tronchetti abbia espresso un giudizio sintetico sulla vicenda dell'uscita di De Benedetti dalla FIAT, che fu dovuta alla diversità di "ambiente, mentalità e tradizione" immediatamente segnalata da Gabetti agli Agnelli, che determinò, quale unica conseguenza possibile, l'uscita della parte civile dalla compagine sociale.

La dichiarazione dell'imputato, risulta, nella sua laconicità, non esatta con riferimento alla natura dell'uscita di De Benedetti dalla FIAT, ma tuttavia non rappresenta neppure un travisamento del fatto, trattandosi, a giudizio del Tribunale, dell'espressione di un giudizio, di un bilancio della vicenda, operato da persona ben avveza ai meccanismi interni alle grandi società di capitali, rispetto ai quali, l'uscita dalla compagine sociale era per De Benedetti l'unico esito possibile.

Si tratta, in poche parole, per dirla con la CEDU, di un giudizio di "valore", la comunicazione di una opinione, rispetto alla quale, trattandosi dell'espressione di diritto di critica, il momento determinante si realizza non nella narrazione dei fatti, ma, nella valutazione dei medesimi⁴⁵, e ove il rispetto della verità del fatto assume, un rilievo più attenuato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca⁴⁶, ove invece determinate è la narrazione appunto.

Del resto, come ampiamente dimostrato dalla difesa dell'imputato, mediante ampie produzioni documentali⁴⁷, la stampa dell'epoca e successiva sintetizzò l'uscita di De Benedetti dalla compagine aziendale come involontario epilogo di uno scontro con la proprietà, segno che all'esterno lo scioglimento del rapporto fu percepito in questi termini; tale considerazione, ovviamente, non comporta la natura veridica della notizia, ma ben può aver costituito per l'imputato -tenuto conto

compromesso il mio patrimonio oltre che la mia professionalità e per questa ragione andai dall'avvocato Agnelli a casa sua, a Torino; dopodiché l'avvocato Agnelli venne più volte a casa mia sempre a Torino per cercare di convincermi dal desistere da questa decisione. Poi basta, io rimasi fermo nella mia decisione.

⁴⁴ Alcune lievi divergenze tra le dichiarazioni di Gabetti e Romiti, ad esempio in relazione alla valutazione della Gilardini, piuttosto che all'incontro di Roma, di cui ha riferito solo Gabetti, possono essere senz'altro dovute ad errori nel ricordo legati al lungo periodo di tempo passato, possibili nonostante l'ottima memoria dimostrata da entrambi, e comunque non inficiano la sostanziale omogeneità del racconto, anche con quanto riferito dal medesimo De Benedetti.

⁴⁵ "Il diritto di critica si differenzia essenzialmente da quello di cronaca, in quanto, a differenza di quest'ultimo non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti. Ne deriva che quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive ed i limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, con la conseguenza che detti limiti sono superati ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta". Cfr. Cass. Sez. 5, 02/07/2004 - n. 2247, Rv. 231269).

⁴⁶ cfr. Cass. Sez. 5, 23/09/2014, n. 49570 Rv. 261340: "In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica".

⁴⁷ cfr. all. 5, dep. difesa ud. 27.4.2015.

dell'ampia diffusione della notizia, e del fatto che De Benedetti non propose mai querela, come ha dichiarato in aula- una riprova dell'attendibilità della suddetta circostanza⁴⁸.

Infine, va ritenuto pienamente rispettato il principio della continenza, ribadendo quanto già osservato quanto alla valenza neutra dell'uso del termine "allontanato" da parte dell'imputato, forzatamente accostato al termine "cacciato" dalla parte civile, con l'evidente finalità di acuirne la carica aggressiva.

E' evidente che io e l'ingegner De Benedetti non parliamo la stessa lingua, come è normale possa succedere tra un cittadino italiano e uno svizzero

Come già rilevato, quanto alla dichiarazione sulla cittadinanza svizzera del querelante, si tratta di un fatto vero, documentalmente provato; e consiste, a giudizio del Tribunale, in una canzonatura priva di reale efficacia lesiva della reputazione del querelante, che ne ha enfatizzato la portata aggressiva collegandosi all'allusione di un regime fiscale più favorevole.

In ogni caso, anche ove fosse ritenuta lesiva, in ragione del contesto in cui è inserita, appare perfettamente coerente con la verità del fatto e con il principio di continenza, non essendo certo trasmodata in un gratuito attacco alla persona del De Benedetti, che peraltro cittadino svizzero era davvero, sebbene a quei tempi, come ha dimostrato, pagasse in Italia le imposte. Tenuto conto del tenore delle dichiarazioni precedenti, appare equilibrata e contenuta nei limiti del diritto di critica.

Con riguardo infine alle ulteriori dichiarazioni, formulate dall'imputato che non formano oggetto di querela, non vi è ragione di soffermarsi ulteriormente in questa sede, se non solo per chiarire che si tratta di circostanze vere, come riconosciuto dallo stesso querelante in aula⁴⁹.

Tenuto conto delle considerazioni suindicate, essendo emersa in dibattimento la prova del fatto tipico, consistente nella lesione, dell'onore della parte civile, determinato dall'esercizio, da parte dell'imputato, della causa di giustificazione connessa all'esercizio del diritto di critica, ricorre per il giudicante l'obbligo di assoluzione "perchè il fatto non costituisce reato", e non "perchè il fatto non sussiste" richiesto dalla difesa dell'imputato.

Tenuto conto dell'ampiezza della motivazione, si determina in giorni 90 il termine di deposito.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

⁴⁸ De Benedetti al riguardo ha affermato (p. 28, 41 trascriz. ud. 27.4.2015) che effettivamente si sviluppò all'epoca una campagna stampa denigratoria nei suoi confronti, relativa alla sua "cacciata" dalla FIAT, e ha riferito che essa proveniva dall'ufficio stampa della FIAT, che lo aveva attaccato -addirittura citando anche una presunta cordata ebraica che aveva tenuto di scalare l'azienda torinese- in quanto si trattava del primo caso della storia della FIAT in cui qualcuno aveva dato le dimissioni contro la volontà dell'avvocato Agnelli; circostanza decisamente smentita da Romiti.

⁴⁹ P. 5 trascriz. ud. 27.4.2015.

ASSOLVE

Marco Tronchetti Provera dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 c.III c.p.p.

INDICA

in giorni 90 il termine di deposito della motivazione della sentenza.

Milano, 21 settembre 2015

Il Giudice

Monica Amicone



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

21 DIC. 2015

OGGI

UFFICIO AMMINISTRATIVO
CANCELLERIA

PAGATI € 34,62

PER N° 30 COPIE

Ex Art. 285 T.U. n. 1/15

Milano, 21/12/15

IL CANCELLIERE

urgenti

[Signature]